

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DI EURONEXT CLEARING

25 marzo 2024

INDICE

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo A.1.1.1 Definizioni	7
SEZIONE B SISTEMA A CONTROPARTE CENTRALE.....	12
PARTE B.1 Adesione.....	12
CAPO B.1.1 Adesione.....	12
Articolo B.1.1.1 Adempimenti dei Partecipanti Diretti	12
Articolo B.1.1.1-bis Adempimenti dei Partecipanti Diretti (per il Comparto Euronext Equity).....	17
Articolo B.1.1.2 Adempimenti dei Clienti Negoziatori	21
Articolo B.1.1.3 Comunicazioni inerenti all'adesione	23
Articolo B.1.1.4 Mantenimento dei requisiti di adesione e obblighi dei Partecipanti	24
Articolo B.1.1.5 Garanzia fideiussoria patrimoniale	25
Articolo B.1.1.6 Rapporti tra il Partecipante Diretto e l'Agente di Regolamento	26
Articolo B.1.1.7 Deleghe all'Agente di Regolamento	31
CAPO B.1.2 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori.....	32
Articolo B.1.2.1 Accordi tra il Partecipante Generale ed il Cliente Negoziatore	32
Articolo B.1.2.2 Sospensione dei Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati italiani e richiesta di sospensione della registrazione delle Posizioni per i Clienti Negoziatore ammessi ai Mercati Euronext Legacy	33
Articolo B.1.2.3 Deleghe al Cliente Negoziatore	33
PARTE B.2 Clearing.....	35
CAPO B.2.1 Registrazione delle Posizioni.....	35
Articolo B.2.1.0 Registrazione delle <i>Posizioni</i> per il <i>Comparto Euronext Equity</i>	35
Articolo B.2.1.0-bis Regole di registrazione e trasferimento di <i>Posizioni</i> per il <i>Comparto Euronext Equity</i>	35
Articolo B.2.1.1 Segnalazione e rettifica della apertura e chiusura delle posizioni contrattuali in futures e opzioni in conto "terzi"	36
Articolo B.2.1.2 Rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto "terzi"	37

Articolo B.2.1.3 Trasferimento di Posizioni dei Comparti Derivati	38
Articolo B.2.1.4 Trasferimento di Posizioni relative ai Comparti Cash.....	39
Articolo B.2.1.5 Compensazione delle Posizioni in futures	40
Articolo B.2.1.6 Gestione degli errori	40
Articolo B.2.1.7 Sottoconti.....	40
PARTE B.3 Sistema di Garanzia	41
<i>CAPO B.3.1 I Margini.....</i>	<i>41</i>
Articolo B.3.1.1 Margini iniziali	41
Articolo B.3.1.2 Margini aggiuntivi infragiornalieri	42
Articolo B.3.1.3 Prezzi di regolamento giornaliero	44
Articolo B.3.1.4 Operazioni di rettifica delle Posizioni	45
<i>CAPO B.3.2 Default Fund.....</i>	<i>46</i>
Articolo B.3.2.1 Contribuzione.....	46
Articolo B.3.2.2 Utilizzo del Default Fund	47
Articolo B.3.2.3 Costituzione e recesso.....	47
<i>CAPO B.3.3 Attività ammesse a Garanzia e richieste dispositive.....</i>	<i>48</i>
Articolo B.3.3.1 Movimentazione del contante in euro per i Comparti BITA.....	48
Articolo B.3.3.1-bis Movimentazione del contante in euro per il <i>Comparto Euronext Equity</i>	49
Le disposizioni relative alle richieste di cui al paragrafo 4, lettera b), entreranno in vigore con una successiva comunicazione.	50
Articolo B.3.3.2 Movimentazione degli Strumenti Finanziari per i Comparti BITA.....	50
Articolo B.3.3.2-bis Movimentazione degli Strumenti Finanziari per il Comparto Euronext Equity	52
Articolo B.3.3.3 Movimentazione delle attività sottostanti le opzioni su singole azioni e i futures su azioni con consegna fisica	54
Articolo B.3.3.4 Utilizzo delle Garanzie	56
Articolo B.3.3.5 Conti Titoli per <i>Comparti BITA</i>	57
Articolo B.3.3.5-bis Conti Titoli per il <i>Comparto Euronext Equity</i>	57
Articolo B.3.3.6 Allocazione delle azioni depositate	58

PARTE B.4 Regolamento giornaliero.....	60
Articolo B.4.1.1 Regolamento giornaliero	60
PARTE B.5 Regolamento finale delle Posizioni dei Comparti Cash BITA e del Comparto Euronext Equity.....	61
Articolo B. 5.1.1 Regolamento finale delle Posizioni dei Comparti Cash	61
Articolo B.5.1.2 Modalità di creazione dei saldi oggetto di liquidazione per i Comparti Cash BITA	62
Articolo B.5.1.2-bis Modalità di creazione dei saldi oggetto di liquidazione presso un Servizio di Liquidazione per il Comparto Euronext Equity	62
Article B.5.1.2-ter Regolamento Finale delle <i>Posizioni</i> del <i>Comparto Euronext Equity</i> 63	
Articolo B.5.1.3 Regolamento finale per differenziale in caso di inadempimento o cessazione del servizio da parte del <i>Partecipante Speciale</i> o di cessazione del servizio da parte di <i>Euronext Clearing</i>	64
PARTE B.6 Esercizio delle opzioni e regolamento delle Posizioni nei Comparti Derivati.....	65
<i>CAPO B.6.1 Esercizio delle opzioni del Comparto Derivati Azionari</i>	<i>65</i>
Articolo B.6.1.1 Esercizio anticipato	65
Articolo B.6.1.2 Esercizio a scadenza	66
<i>CAPO B.6.2 Regolamento finale delle Posizioni del Comparto Derivati Azionari con "consegna" dell'attività sottostante</i>	<i>67</i>
Articolo B.6.2.1 Opzioni su singole azioni	68
Articolo B.6.2.2 Futures su azioni con consegna fisica	68
<i>CAPO B.6.3 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni del Comparto Derivati Azionari</i>	<i>69</i>
Articolo B.6.3.1 Regolamento delle Posizioni del Comparto Derivati Azionari	69
PARTE B.7 Fail, Buy-In e Sell-Out.	70
Articolo B.7.1.1 Gestione delle Posizioni in Fail <i>dei Comparti Cash e Derivati</i>	70
Articolo B.7.1.2 Attivazione della Procedura di Buy-In	71
Articolo B.7.1.3 Esecuzione della Procedura di Buy-In	72
Articolo B.7.1.4 Procedura di Buy-In per Posizioni in Fail del Partecipante Speciale 76	

Articolo B.7.2.1 Gestione delle Posizioni in Fail per il Comparto Euronext Equity	76
Articolo 7.2.2 Procedura di Buy-in per il Comparto Euronext Equity	78
Articolo B.7.2.3 Esecuzione della <i>Procedura di Buy-in</i> per il <i>Comparto Euronext Equity</i>	79
Articolo B.7.2.5 Consegna degli Strumenti Finanziari e regolamento degli importi in contante relativi alla Procedura di Buy-in.....	81
Articolo B.7.3.1 Procedura di raccolta e distribuzione delle Penali	82
Capo B.7.4 Procedura di Sell-Out Articolo B.7.4.1 Procedura di Sell-Out	82
Articolo B.7.5.1 Buy-In Agent e Sell-Out Agent	84
Articolo B.7.6.1 Interventi sulle Posizioni	84
Articolo B.7.6.2 Buyer Protection.....	85
PARTE B.8 Corrispettivi ed Interessi.....	88
Articolo B.8.1.1 Corrispettivi	88
Articolo B.8.1.2 Valuta e Interessi	88
PARTE B.9 Comunicazioni	89
Articolo B.9.1.1 Trasmissione delle informazioni	89
Articolo B.9.1.2 Rendicontazione Giornaliera	89
Articolo B.9.1.3 Infrastruttura Tecnologica.....	89
PARTE B.10 Società di Gestione dei Comparti BITA	90
Articolo B.10.1.1 Comparto Derivati Azionari	90
Articolo B.10.1.2 Comparto Azionario.....	90
Articolo B.10.1.3 Comparto Obbligazionario	90
Articolo B.10.1.4 Comparto Obbligazionario ICSD.....	91
PARTE B.10-bis Società di Gestione dei Comparti Euronext.....	92
Articolo B.10.1.3-bis Comparto Euronext Equity	92
PARTE B.11 Servizio di Presettlement.....	93
Articolo B.11.1.1 Servizi di Presettlement per il Comparto Azionario BITA e il Comparto Obbligazionario	93
PARTE B.12 Servizio di Gestione Accentrata.....	93

PARTE B.13 Servizi di Liquidazione..... 94

Articolo B.13.1.1-Bis Servizi di Liquidazione per il Comparto Euronext Equity94

SEZIONE A Disposizioni Generali

Articolo A.1.1.1 Definizioni

1. Nelle presenti *Istruzioni* si intendono per:

«**API**»: interfacce applicative che *Euronext Clearing* mette a disposizione dei *Partecipanti* al *Comparto Euronext Equity* con le modalità indicate nel *Manuale Tecnico*, che consentono l'interoperabilità tra il sistema di clearing e le applicazioni del *Partecipante*. Le API rendono disponibili i Reports e i *Data Files* e consentono l'accesso al sistema di clearing per effettuare le operazioni.

«**Conto Posizioni Liquidity Provider**»: il *Conto Posizioni del Partecipante Diretto*, aperto in aggiunta al *Conto Proprio Posizioni* e ai *Conti Terzi*, *Posizioni* in cui sono registrate le *Posizioni* relative alle attività di liquidity provider del *Partecipante Diretto* ovvero del suo *Cliente Negoziatore*. I *Conti Posizioni Liquidity Provider* sono disponibili solamente in relazione al *Comparto Euronext Equity*.

«**Liquidity Provider**»: un *Partecipante Diretto* o un *Cliente Negoziatore*, che è stato autorizzato dalla *Società di Gestione* a sostenere la liquidità di mercato di un determinato *Strumento Finanziario sul mercato a pronti*, in conformità alle regole del *Mercato*.

«**BCS**»: l'applicazione telematica che *CC&G* rende disponibile ai *Partecipanti* dei *Comparti Derivati* secondo le modalità indicate nel *Manuale Tecnico* e che consente di disporre dei *Reports* e dei *Data Files* e di accedere al sistema di clearing per effettuare le operazioni dispositive.

«**Cascading**»: meccanismo che consente di gestire il regolamento finale del solo *Futures* mensile riconducendo progressivamente al mese tutti i contratti *Futures* con periodi di consegna più ampi.

«**DCA RTGS**»: il *Dedicated Cash Account RTGS* detenuto da un partecipante al *Sistema Target*.

«**DCA RTGS Segregato**»: il *DCA RTGS* detenuto dall'*Agente di Regolamento* per l'esecuzione delle obbligazioni facenti carico ad un unico *Partecipante Diretto*

«**FIRE**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la metodologia di calcolo dei *Margini* iniziali utilizzata da *CC&G* per il *Comparto Obbligazionario*, limitatamente ai titoli governativi italiani, spagnoli, portoghesi ed irlandesi, che i *Partecipanti* possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.

«**Gruppo**»: indica un gruppo bancario come definito dall'art. 60 T.U.B. o un gruppo come definito ai sensi dell'art. 11 T.U.F. e relative disposizioni attuative.

«**Data Files**»: i files in formato elaborabile inoltrati per il tramite dell'*Infrastruttura Tecnologica*, indicati nel *Manuale Tecnico*.

«**ICWS**»: l'applicazione telematica che *Euronext Clearing* rende disponibile ai *Partecipanti* secondo le modalità indicate nel *Manuale Tecnico* e che consente di disporre dei *Reports* e dei *Data Files*, e di inviare documenti e richieste dispositive.

«**Infrastruttura Tecnologica**»: l'insieme delle applicazioni telematiche, composto dalla *BCS* e dall'*ICWS*, che consente ai *Partecipanti* di svolgere le operazioni dispositive con *Euronext Clearing* e di ricevere le informazioni di clearing, per i Comparti BITA. Con riferimento al Comparto Euronext Equity, l'*Infrastruttura Tecnologica* comprende anche le applicazioni elettroniche *WCS*, *API*, *FTP*, *FIX*.

«**Manuale BCS**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la disciplina della *BCS*, nonché le informazioni che consentono al *Partecipante* di utilizzare operativamente la *BCS*.

«**Manuale Default Fund**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente le informazioni sulla metodologia di determinazione dei versamenti ai *Default Fund*.

«**Manuale ICWS**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la disciplina dell'*ICWS*, nonché le informazioni che consentono al *Partecipante* di utilizzare operativamente l'*ICWS*.

«**Manuale per la creazione dei saldi netti per gli ICSD**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la disciplina relativa alla creazione dei saldi da inoltrare ai *Sistemi di Liquidazione* gestiti da *Soggetti Esteri*;

«**Manuale Tecnico**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la descrizione delle informazioni inoltrate da *Euronext Clearing* tramite l'*Infrastruttura Tecnologica* ai *Partecipanti* e agli *Agenti di Regolamento*.

«**Market Maker**»: indica il *Partecipante* iscritto nell' "Elenco degli operatori market maker su strumenti derivati" di Borsa Italiana S.p.A. che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato IDEM.

«**MVP**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la metodologia di calcolo dei *Margini* iniziali utilizzata da *Euronext Clearing* per il *Comparto Obbligazionario*, che i *Partecipanti* possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale dell'*MVP*. Sono esclusi dall'applicazione della metodologia di calcolo *MVP*, gli *Strumenti Finanziari* assoggettati alla metodologia *FIRE*.

«**Posizione Contrattuale Ordinaria**»: l'insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto (ossia la *Posizione Contrattuale*) tra la data di stipula del contratto stesso e il termine previsto per la sua esecuzione nello *Schema Contrattuale*.

«**Preavviso di Pagamento**»: Il preavviso della Procedura Ancillare E che contiene informazioni sulle somme dovute dal *Partecipante Diretto* o dal suo *Agente di Regolamento* del contante.

«**Procedura di Disagreement**»: La procedura tramite la quale l'*Agente di Regolamento* dei pagamenti in contante, incaricato dal *Partecipante Diretto* attivo su comparti *BITA*, può chiedere la revoca dell'istruzione di pagamento inoltrata dal sistema ancillare *Euronext Clearing* o non autorizzare l'eventuale addebito degli importi indicati nella richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.3.1.2 comma 2 delle *Istruzioni*.

«**Protocollo FIX**»: il protocollo di comunicazione elettronica che consente ai *Partecipanti* al Comparto Euronext Equity di ricevere in tempo reale i messaggi di conferma delle negoziazioni relativi alle operazioni effettuate sui mercati Euronext Equity.

«**Regolamento giornaliero**»: il regolamento giornaliero di cui all'Articolo B.5.1.1 del *Regolamento*.

«**Reports**»: i tabulati, descritti nel *Manuale Tecnico*, inoltrati per il tramite dell'*Infrastruttura Tecnologica*.

«**RNI**»: l'infrastruttura telematica interbancaria di trasmissione dati gestito dalla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA-SSB).

«**Serie**»: gli *Strumenti Finanziari Derivati* che presentano le medesime caratteristiche (attività sottostante, scadenza e, ove applicabili, diritto e prezzo di esercizio).

«**SFTP**»: canale che consente ai Partecipanti al Comparto Euronext Equity di recuperare i Report generati dal Sistema di Clearing.

«**Sistema di Negoziazione**»: il sistema telematico di negoziazione di un *Mercato*.

«**Società di Gestione Accentrata**»: una società che svolge il *Servizio di Gestione Accentrata*.

«**Sottoconto Market Maker**»: sottoconto del conto "proprio" aperto da *Euronext Clearing* ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera b), destinato esclusivamente alla registrazione delle *Posizioni* negoziate dal *Partecipante* in qualità di *Market Maker* su *Strumenti Finanziari Derivati* di cui al regolamento della relativa *Società di Gestione*.

«**Sottoconto Specialista**»: sottoconto del conto "terzi" aperto da *Euronext Clearing* ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera a), destinato esclusivamente alla registrazione delle *Posizioni* negoziate dal *Partecipante* in qualità di *Specialista* su *Strumenti Finanziari Derivati* di cui al regolamento della relativa *Società di Gestione*.

«**Specialista**»: indica il *Partecipante* iscritto nell' "Elenco degli operatori specialisti su strumenti derivati" di Borsa Italiana S.p.A..

«**VAR Azionario**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la metodologia di calcolo dei *Margini* iniziali utilizzata da *Euronext Clearing* per il *Comparto Azionario BITA*, il *Comparto Derivati Azionari* e il *Comparto Euronext Equity*, e disponibile ai *Partecipanti* sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale del *VAR Azionario*.

«**WCS**»: l'applicazione web messa a disposizione da *Euronext Clearing* ai *Partecipanti al Comparto Euronext Equity* con le modalità indicate nel *Manuale Tecnico*, che rende disponibili i *Reports* e i *Data Files* e consente la visualizzazione dei dati e l'invio delle richieste di operazioni.

2. Le definizioni di cui all'Articolo A.1.1.1 del *Regolamento* si intendono integralmente recepite nelle presenti *Istruzioni* con il medesimo significato.

SEZIONE B Sistema a Controparte Centrale

PARTE B.1 Adesione

CAPO B.1.1 Adesione

Articolo B.1.1.1 Adempimenti dei Partecipanti Diretti

1. I soggetti che intendono aderire al *Sistema* in qualità di *Partecipanti Diretti* per uno o più *Comparti* o modificare o assumere una nuova qualifica di adesione nell'ambito del medesimo *Comparto* ovvero che intendano richiedere di distinguere l'operatività di una propria *Unità Organizzativa*, devono inoltrare a *Euronext Clearing*:

a) la Richiesta di Servizi, utilizzando il modello predisposto da *Euronext Clearing* disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing);

b) la seguente documentazione/informativa:

- la compagine azionaria e il *Gruppo* di appartenenza;
- l'adesione ad altri sistemi di garanzia a controparte centrale;
- la sede di *Clearing*;
- i referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 14, del *Regolamento*;
- la richiesta o meno di attivare la "Rendicontazione giornaliera dei pagamenti" di cui all'Articolo B.9.12;
- ove l'adesione interessi sia il *Comparto Azionario BITA* sia il *Comparto Derivati Azionari*, la richiesta di attivare o non attivare la marginazione separata tra *Comparti* di cui all'Articolo B.3.1.1, comma 3;
- l'ultimo bilancio approvato e la più recente relazione trimestrale o semestrale di esercizio;
- la descrizione delle attività della società e della capogruppo e delle strutture di gestione del rischio e di back-office;

- la copia dell'ultimo rating rilasciato alla società e/o alla capogruppo;
- c) per quanto riguarda il requisito patrimoniale:
- l'attestato del *Patrimonio di Vigilanza*;
 - l'eventuale garanzia fideiussoria conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*;
- d) per quanto riguarda l'esecuzione delle obbligazioni da adempiere in euro incluso il regolamento degli importi dovuti a titolo di penale ai sensi dell'Articolo B.5.3.4 del Regolamento:
- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, diretta o mediante un *Agente di Regolamento*;
 - l'eventuale accordo con un *Agente di Regolamento* per il contante conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*;
 - il modulo "Settlement Bank Account Group" della Banca Centrale Europea, disponibile secondo le modalità indicate sul sito www.ecb.eu, che consente a *Euronext Clearing* di addebitare il *DCA RTGS* nel *Sistema T2* del *Partecipante Diretto* o del suo *Agente di Regolamento*.
- e) per quanto riguarda l'esecuzione delle obbligazioni da adempiere presso i *Servizi di Liquidazione*:
- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, diretta o mediante un *Agente di Regolamento*;
 - l'eventuale accordo con un *Agente di Regolamento* per la liquidazione conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*;
 - in caso di partecipazione al *Comparto Obbligazionario ICSD*, la delega a *Euronext Clearing*, sottoscritta dal *Partecipante Diretto* o dall'eventuale *Agente di Regolamento*, per l'inoltro delle istruzioni di liquidazione delle operazioni, di cui all'Allegato B.117;
 - in caso di partecipazione al *Comparto Obbligazionario ICSD*, indicazione degli estremi dei conti aperti presso il

Servizio di Liquidazione per il regolamento delle istruzioni di liquidazione; in caso di partecipazione a *Comparti* diversi dal *Comparto Obbligazionario ICSD, Euronext Clearing* acquisisce dal *Servizio di Liquidazione* stesso gli estremi dei conti di liquidazione per le operazioni di ciascun *Comparto*.

f) per quanto riguarda l'eventuale versamento di *Margini* in *Strumenti Finanziari*:

- modalità, diretta o mediante un *Agente di Regolamento*, prescelta per la movimentazione degli *Strumenti Finanziari*;
- l'indicazione dei conti titoli presso il *Servizio di Gestione Accentrata* per la restituzione dei *Margini* in *Strumenti Finanziari* e l'indicazione del conto contante per la retrocessione delle eventuali *cash distribution* relative agli *Strumenti Finanziari* costituiti a titolo di *Margine*;
- l'eventuale accordo con l'*Agente di Regolamento* conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*;

g) per quanto riguarda l'Infrastruttura Tecnologica:

- il modulo per l'attivazione della *ICWS*;
- il modulo per l'attivazione della *BCS*, in caso di adesione ad uno o più *Comparti Derivati*;

h) i nominativi dei soggetti delegati alle attività gestionali esercitabili in forma non telematica, utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.111, e i nominativi delle persone autorizzate a richiedere la sospensione dei *Clienti Negoziatori* dall'adesione al/i *Comparto/i* ai sensi dell'Articolo B.2.3.3 del *Regolamento*, utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.122B;

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c) secondo alinea, d) secondo alinea, e) secondo e terzo alinea, f) terzo alinea, e h), devono essere inoltrate, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere, e anticipate via e-mail.

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), devono essere inoltrate, in originale, a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite

corriere, e anticipate via email. Le informazioni di cui alla lettera c) secondo alinea, d) secondo alinea, e) secondo e terzo alinea, f) terzo alinea, e h), devono essere trasmesse, in alternativa, via email sotto forma di documento Pdf debitamente firmato dal rappresentante contrattuale del *Partecipante Diretto* <http://www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing> come specificato nella *Richiesta di servizi* o nel modulo "Contract Representative Change/Supplement" ovvero utilizzando la "funzione di importazione" disponibile tramite il sito Internet di *Euronext Clearing* (www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing).

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b) primi sei alinea, c) primo alinea, d) primo alinea, e) primo e quarto alinea, f), primo e secondo alinea, e g) devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da *Euronext Clearing*, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing), fatto salvo quanto previsto all'Allegato B.114, per i soggetti operanti in regime di mutuo riconoscimento, con riferimento alle informazioni riguardanti il *Patrimonio di Vigilanza* di cui al comma 1, lettera c),.
5. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) settimo alinea e seguenti, possono essere inoltrate sia telematicamente, utilizzando l'apposita funzione disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing), sia via email sotto forma di documento Pdf.
6. Il modulo di cui al comma 1, lettera d) terzo alinea, deve pervenire a *Euronext Clearing* via e-mail, con firma autorizzata presso la Banca Centrale di competenza. Il modulo sarà controfirmato da *Euronext Clearing* e re-inoltrato via e-mail al *Partecipante* o all'*Agente di Regolamento* che, a sua volta, dovrà inoltrarlo alla Banca Centrale di competenza. Il processo si finalizzerà con l'avvenuta registrazione del Settlement Bank Account Group nel *Sistema Target*. *Euronext Clearing* provvederà ad inviare il modulo anche in originale, qualora richiesto dalla Banca Centrale di competenza.
7. La ricezione della completa documentazione di cui sopra, da parte di *Euronext Clearing*, è condizione per l'esame della Richiesta di Servizi.

8. Nel caso in cui il soggetto che richiede l'adesione abbia dichiarato nei documenti trasmessi a *Euronext Clearing* di cui al comma 1, che intende avvalersi della garanzia fideiussoria - di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, del *Regolamento* - l'adesione resta comunque subordinata all'accettazione da parte di *Euronext Clearing* di detta garanzia fideiussoria.
9. Per essere ammessi ai *Comparti Azionario e Obbligazionario*, i *Partecipanti Diretti* devono aver aderito al *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1.
10. I *Partecipanti Diretti* del *Comparto Derivati Azionari* che intendano operare in *Strumenti Finanziari Derivati* con "consegna" dell'attività sottostante devono aver aderito al *Servizio di Presettlement*, indicato all'articolo B.11.1.1.
11. I *Partecipanti Diretti* ai *Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari*, devono aderire al *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1. anche per conto dei *Clienti Negoziatori* per conto dei quali assumono il ruolo di *Partecipanti Generali*.
12. Qualora i *Partecipanti Diretti* ai *Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari*, si avvalgano di un *Agente di Regolamento* incaricato degli adempimenti presso i *Servizi di Liquidazione* ai sensi dell'Articolo B.2.1.2, comma 7, lettera c), del *Regolamento*, sarà tale ultimo soggetto a dover aderire al *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1.
13. I soggetti referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 14, del *Regolamento* - i cui nominativi sono stati indicati dal *Partecipante Diretto* nella documentazione prevista dal comma 1, lettera b) - si intendono legittimati a ricevere tutte le comunicazioni individuali (di carattere operativo) di *Euronext Clearing* dirette al *Partecipante* medesimo.
14. I *Partecipanti Diretti* devono inoltrare a *Euronext Clearing* la seguente informativa relativa ai *Clienti* diversi dai *Clienti Negoziatori*:
 - la conferma della firma dell'accordo sottoscritto con il *Cliente*, conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* con evidenza separata dei dati identificativi del *Cliente*;

- l'indicazione del nominativo di un soggetto che sia il referente presso il *Cliente* in caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*;
- l'indicazione del *Gruppo* di appartenenza del *Cliente*.

Le informazioni di cui ai primi due alinea devono essere inoltrate in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere e anticipate via email; le informazioni di cui al terzo e quarto alinea devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da *Euronext Clearing* disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing).

Articolo B.1.1.1-bis Adempimenti dei Partecipanti Diretti (per il Comparto Euronext Equity)

1. I soggetti che intendono aderire al *Comparto Euronext Equity* devono inoltrare ad *Euronext Clearing*:
 - a) la "Richiesta di Servizi", utilizzando il modello predisposto da *Euronext Clearing* disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing);
 - b) la seguente documentazione/informativa:
 - la compagine azionaria e il *Gruppo* di appartenenza;
 - l'adesione ad altri sistemi di garanzia a controparte centrale;
 - la sede di Clearing;
 - i referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 14, del *Regolamento*;
 - l'ultimo bilancio approvato e la più recente relazione trimestrale o semestrale di esercizio;
 - la descrizione delle attività della società e della capogruppo e delle strutture di gestione del rischio e di back-office;

- la copia dell’ultimo rating rilasciato alla società e/o alla capogruppo;
 - il modulo che illustra la *Struttura di Conto del Partecipante Diretto*, determinata in conformità alle disposizioni di cui al Capo 3.0 della Parte 3 del Regolamento;
 - le scelte sistematiche per la registrazione delle *Posizioni*, ai sensi dell’Articolo B.3.1.2, comma 3 del Regolamento;
- a) per quanto riguarda il requisito patrimoniale:
- l’attestato del *Patrimonio di Vigilanza* del richiedente;
 - l’eventuale garanzia fideiussoria conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito “Internet” di *Euronext Clearing*;
- b) per quanto riguarda l’esecuzione delle obbligazioni di regolamento titoli, il *Partecipante Diretto* è tenuto ad aprire almeno un *Conto di Regolamento* per ogni *Indirizzo di Regolamento*. A tal fine, il Partecipante Diretto dovrà fornire ad *Euronext Clearing* le seguenti informazioni:
- la comunicazione della piattaforma/del sistema di Regolamento prescelto per il regolamento degli strumenti finanziari: (i) Target2-Securities; e/o (ii) *Euroclear Bank*;
 - la comunicazione relativa al/i *Depositario/i Centrale/i di Titoli* prescelto/i di riferimento che partecipa/no alla piattaforma di regolamento T2S e/o ad *Euroclear Bank*, in relazione al regolamento di strumenti finanziari, come indicato nell’Articolo B.13.1.1-bis delle presenti Istruzioni;
 - l’eventuale accordo con un *Agente di Regolamento* per i titoli, conforme al modello contrattuale disponibile sul sito Internet di *Euronext Clearing*;
 - l’indicazione degli estremi dei conti titoli da utilizzare per il regolamento aperti presso il relativo Servizio di Liquidazione, come indicato nell’Articolo B.13.1.1 delle presenti Istruzioni, che partecipa alla piattaforma di regolamento T2S e/o presso *Euroclear Bank*;
 - la delega conferita ad *Euronext Clearing*, firmata dal *Partecipante Diretto* o dall’eventuale *Agente di*

Regolamento, per la trasmissione delle istruzioni di regolamento ai prescelti Servizi di Liquidazione di riferimento, come indicato nell'Articolo B.13.1.1-bis delle presenti Istruzioni, che partecipano alla piattaforma di regolamento T2 o ad Euroclear Bank come indicato nell'Allegato B.117bis;

c) per quanto riguarda l'esecuzione delle obbligazioni da adempiere in euro incluso il regolamento degli importi dovuti a titolo di penale ai sensi dell'Articolo B.5.3.5 del Regolamento:

- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, diretta o mediante un *Agente di Regolamento*;
- l'eventuale accordo con un *Agente di Regolamento* per il contante conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*;
- il modulo "Settlement Bank Account Group" della Banca Centrale Europea, disponibile secondo le modalità indicate sul sito www.ecb.eu, che consente ad *Euronext Clearing* di addebitare il *DCA RTGS* nel *Sistema T2* del *Partecipante Diretto* o del suo *Agente di Regolamento*;

d) per quanto riguarda i *Margini in Strumenti Finanziari*:

- la comunicazione della modalità, diretta o mediante un *Agente di Regolamento*, prescelta per la gestione dei *Margini in Strumenti Finanziari*;
- l'indicazione del conto contante per il pagamento degli importi derivanti da eventuali *cash distribution* relative agli *Strumenti Finanziari* costituiti a titolo di *Margine*;
- l'eventuale accordo con l'*Agente di Regolamento* conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*;

e) per quanto riguarda l'*Infrastruttura Tecnologica*:

- il modulo per l'attivazione della piattaforma *WCS*;
- il modulo per l'attivazione della *API*;
- il modulo per l'attivazione del *protocollo SFTP*;
- il modulo per l'attivazione del *Protocollo FIX*;

i quali sono messi a disposizione dei Partecipanti Diretti tramite il *Member Portal*.

f) i nominativi dei soggetti delegati alle attività gestionali esercitabili in forma non telematica, in caso di malfunzionamento dell'*Infrastruttura Tecnologica*, utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.111bis.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), devono essere inoltrate, in originale, a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite corriere, e anticipate via email. Le informazioni di cui al comma 1 da lettera b) a lettera h) devono essere trasmesse, in alternativa, via email sotto forma di documento Pdf debitamente firmato dal rappresentante contrattuale del *Partecipante Diretto* come specificato nella Richiesta di servizi o nel modulo "Contract Representative Change/Supplement" ovvero utilizzando la "funzione di importazione" disponibile tramite il sito Internet di *Euronext Clearing* (www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing).
3. Il modulo di cui al comma 1, lettera d) terzo alinea, deve pervenire ad *Euronext Clearing* via e-mail, con firma autorizzata presso la Banca Centrale di competenza. Il modulo sarà controfirmato da CC&G e re-inoltrato via e-mail al Partecipante o all'Agente di Regolamento che, a sua volta, dovrà inoltrarlo alla Banca Centrale di competenza. Il processo si finalizzerà con l'avvenuta registrazione del Settlement Bank Account Group nel Sistema T2. CC&G provvederà ad inviare il modulo anche in originale, qualora richiesto dalla Banca Centrale di competenza.
4. La ricezione della completa documentazione di cui sopra, da parte di *Euronext Clearing*, è condizione per l'esame della Richiesta di Servizi.
5. Nel caso in cui il soggetto che richiede l'adesione abbia dichiarato nei documenti trasmessi ad *Euronext Clearing* di cui al comma 1 che intende avvalersi della garanzia fideiussoria - di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 5, del *Regolamento* - l'adesione resta comunque subordinata all'accettazione da parte di *Euronext Clearing* di detta garanzia fideiussoria.
6. I soggetti referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 14, del *Regolamento* - i cui nominativi sono stati indicati dal *Partecipante Diretto* nella documentazione prevista dal comma 1, lettera b) - si

intendono legittimati a ricevere tutte le comunicazioni individuali (di carattere operativo) di *Euronext Clearing* dirette al *Partecipante* medesimo.

7. I *Partecipanti Diretti* devono inoltrare ad *Euronext Clearing* la seguente informativa relativa ai *Clienti* diversi dai *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati italiani*:

- la conferma della firma dell'accordo sottoscritto con il/i *Cliente/i*, conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* con evidenza separata dei dati identificativi del/i *Cliente/i*;
- l'indicazione del nominativo di un soggetto che sia il referente presso il *Cliente* in caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*;
- l'indicazione del *Gruppo* di appartenenza del *Cliente*.

8. I *Partecipanti Diretti* ammessi al *Comparto Equity Euronext* che intendono modificare od ottenere una nuova qualifica di adesione all'interno del medesimo Comparto o che intendono richiedere di distinguere le operazioni della propria Unità Organizzativa dovranno inviare ad *Euronext Clearing* le seguenti informazioni: (i) le sedi di negoziazione gestite dalle *Società di Gestione* di cui all'Articolo B.10.1.3-bis in cui intendono agire in qualità di *Partecipante Diretto*, nonché il profilo di adesione previsto nella tabella di cui all'*Allegato B.111Abis*; (ii) il modulo di cui allo stesso *Allegato* che illustra la *Struttura di Conto* del *Partecipante Diretto*, determinata in conformità alle disposizioni di cui al Capo 3.0 della Parte 3 del *Regolamento*; (iii) le informazioni relative alla struttura di regolamento titoli di cui al precedente comma 1, lettera d).

Articolo B.1.1.2 Adempimenti dei Clienti Negoziatori

1. I soggetti che intendono aderire al *Sistema* in qualità di *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati italiani* per uno o più *Comparti*, devono inoltrare a *Euronext Clearing*:

- a) la Richiesta di Servizi, utilizzando il modello predisposto da *Euronext Clearing*, disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (<https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-clearing>);

b) la seguente documentazione/informativa:

- la compagine azionaria e il *Gruppo* di appartenenza;

c) per quanto riguarda l'Infrastruttura Tecnologica:

- il modulo per l'attivazione della *BCS*, in caso di adesione ad uno o più *Comparti Derivati*;
- il modulo per l'attivazione della *ICWS*, in caso di adesione ai *Comparti Derivati*, e qualora il *Partecipante Generale* abbia abilitato il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* alla ricezione dei *Report* e dei *Data Files*, ai sensi del comma 2, quarto alinea;

d) in caso di adesione ai *Comparti Derivati*, il modulo di cui all'Allegato B.112 contenente i nominativi dei soggetti autorizzati all'esercizio in forma non telematica delle attività gestionali, delegate dal *Partecipante Generale* ai sensi dell'Articolo B.1.2.3, commi 1 e 2.

2. Il *Partecipante Generale* deve inoltrare a *Euronext Clearing* la seguente documentazione/informativa relativa al *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*:

- l'accordo sottoscritto con il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*, conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*;
- i referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 14, del *Regolamento*;
- ove l'adesione interessi sia il *Comparto Azionario* sia il *Comparto Derivati Azionari*, la richiesta o meno di attivare la marginazione separata tra *Comparti* di cui all'Articolo B.3.1.1, comma 3;
- l'abilitazione (eventuale) del *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* alla ricezione dei *Reports* e *Data Files*;
- con riferimento al solo *Comparto Derivati Azionari*, i conti di liquidazione che il *Partecipante Generale* intende utilizzare per il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* che di esso si avvale;

- con riferimento al solo *Comparto Derivati Azionari*, l'intenzione o meno di depositare titoli azionari a copertura delle *Posizioni* del *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*;
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e d) e al comma 2, primo alinea devono essere inoltrate, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere e anticipate email.
 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) primo alinea, lettera c) e comma 2 secondo alinea e successivi, devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da *Euronext Clearing* disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (<https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-clearing>).
 5. La ricezione della completa documentazione di cui sopra, da parte di *Euronext Clearing*, è condizione per l'esame della Richiesta di Servizi.
 6. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche al caso in cui i soggetti che siano già *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati italiani* del *Sistema* intendano aderire con la stessa qualifica ad un ulteriore *Comparto* oppure richiedere di distinguere l'operatività di una propria *Unità Organizzativa*.
 7. I soggetti referenti indicati dal *Partecipante Generale* ai sensi del comma 2, secondo alinea, si intendono legittimati a ricevere tutte le comunicazioni individuali (di carattere operativo) di *Euronext Clearing* dirette al *Cliente Negoziatore*.
 8. Il *Partecipante Generale* comunica tempestivamente ad *Euronext Clearing* la conferma della firma del contratto stipulato ai sensi dell'Articolo B.2.3.1-bis con un *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext*.

Articolo B.1.1.3 Comunicazioni inerenti all'adesione

1. Al momento dell'adesione *Euronext Clearing* comunica:
 - a) al *Partecipante*, l'accettazione della Richiesta di Servizi con l'indicazione del giorno a partire dal quale il servizio sarà fornito al *Partecipante*. Nel caso del *Cliente Negoziatore*

ammesso ai Mercati italiani, ne è data comunicazione anche al Partecipante Generale di cui si avvale;

- b) *al Partecipante, il codice di riconoscimento nel Sistema. Nel caso del Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani, tale codice è comunicato anche al Partecipante Generale di cui si avvale;*
- c) *al Fideiussore e al Partecipante, l'accettazione delle eventuali garanzie fideiussorie di cui al precedente Articolo B.1.1.1 e di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4 del Regolamento.*

Articolo B.1.1.4 Mantenimento dei requisiti di adesione e obblighi dei Partecipanti

1. I *Partecipanti* devono inoltrare a *Euronext Clearing* gli aggiornamenti delle informazioni relative all'adesione, di cui all'Allegato B.114 e/o B.114bis, con la periodicità e nei casi ivi indicati, utilizzando i moduli predisposti da *Euronext Clearing*, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (<https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-clearing>).
2. L'eventuale modifica dei conti di liquidazione relativi a posizioni del *Comparto Derivati Azionari*, riferite a *Clients Negoziatori*, e di conti di liquidazione relativi a posizioni del *Comparto Obbligazionario ICSD* devono essere comunicate dal *Partecipante Diretto* telematicamente utilizzando i moduli predisposti da *Euronext Clearing*, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (www.ccg.it), almeno cinque *Giorni di Euronext Clearing* aperta antecedenti quello di utilizzo dei nuovi conti.
3. La modifica dei nominativi dei referenti e dei delegati ai poteri gestionali esercitabili in forma non telematica deve essere comunicata con le stesse modalità utilizzate in fase di adesione ed ha effetto, salvo diverso accordo, dal secondo *Giorno di Euronext Clearing* aperta successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta a *Euronext Clearing* ovvero dalla successiva data indicata dal *Partecipante* nella comunicazione stessa.
4. I *Partecipanti* sono tenuti a comunicare a *Euronext Clearing* la perdita dei requisiti di adesione entro la stessa giornata nella quale tale perdita si è prodotta o è stata accertata per consentire a *Euronext Clearing* di poter tempestivamente assumere i

conseguenti provvedimenti previsti dal *Regolamento*. La comunicazione è effettuata via raccomandata A.R. e anticipata via e-mail.

5. Con riferimento ai soggetti aventi sede nel Regno Unito, che siano aderenti in qualità di *Partecipanti* al *Sistema*, ovvero che intendano proporre domanda di adesione al *Sistema*, le condizioni e i requisiti previsti dall'Articolo B.2.1.1, comma 3 e dall'Articolo B.2.1.2, commi 12 e 13, del *Regolamento* si ritengono soddisfatti fino alla data del 30 giugno 2025.

Articolo B.1.1.5 Garanzia fideiussoria patrimoniale

1. Ai sensi dell'Articolo B.2.1.2, comma 5, del *Regolamento*, *Euronext Clearing* comunica al *Partecipante* la data nella quale è stato concluso ed ha perciò effetto il contratto di fideiussione.
2. La garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, del *Regolamento* deve essere inoltrata dal *Fideiussore* utilizzando i modelli contrattuali disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*.
3. Gli atti integrativi della fideiussione hanno effetto dal momento in cui *Euronext Clearing*, controllatane la regolarità, comunica al *Partecipante* e al *Fideiussore* la loro accettazione.
4. Il recesso dalla garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti deve essere comunicato, a mezzo raccomandata A.R. anticipata tramite email, con un preavviso di almeno 90 giorni di calendario.
5. *Euronext Clearing* informa il *Fideiussore* qualora abbia notizia che il *Patrimonio di Vigilanza* del *Partecipante* sia sceso al di sotto del limite necessario per costituire la garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, del *Regolamento*. In tale caso il recesso di cui al comma 4 può essere esercitato con un preavviso ridotto, ma non inferiore a 10 giorni di calendario.

Articolo B.1.1.6 Rapporti tra il Partecipante Diretto e l'Agente di Regolamento

1. Relativamente ai Comparti BITA, fermo restando quanto previsto all'articolo B.2.1.2, commi 8 e 9, del *Regolamento*, il *Partecipante Diretto* può limitare i compiti dell'*Agente di Regolamento* ad uno o più *Comparti* ai quali aderisca e/o ad uno o più *Clients Negoziatori* e/o *Clients* per i quali operi, riservandosi per la restante attività di provvedere direttamente.
2. L'*Agente di Regolamento* potrà recedere dall'accordo di cui al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*, dandone comunicazione al *Partecipante*, che dovrà pervenire con un preavviso non inferiore a dieci *Giorni di Euronext Clearing aperta*; entro lo stesso giorno nel quale tale comunicazione gli sarà pervenuta, il *Partecipante* dovrà dare comunicazione a *Euronext Clearing* di tale recesso tramite email, confermata da raccomandata A.R.
3. Il *Partecipante Diretto* potrà dare o revocare un mandato ad un *Agente di Regolamento*, facendo pervenire a *Euronext Clearing*, entro il quinto *Giorno di Euronext Clearing aperta* antecedente a quello nel quale desidera che la modifica abbia effetto, la seguente informativa/documentazione:
 - a) l'apposita comunicazione di variazione, da inoltrare telematicamente utilizzando i moduli predisposti da *Euronext Clearing*, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (<https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-clearing>);
 - b) l'eventuale nuovo accordo sottoscritto con l'*Agente di Regolamento*, redatto in conformità al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*. L'accordo deve essere inoltrato, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere ed anticipato tramite email.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 inoltrate dal *Partecipante Diretto* si intenderanno effettuate anche per conto dell'*Agente di Regolamento* e qualora comportino il venir meno di un accordo esistente, avranno anche valore di recesso da detto accordo.
5. *Euronext Clearing* comunica al *Partecipante* e all'*Agente di Regolamento* la data a partire dalla quale l'eventuale nuovo

accordo entrerà in vigore, confermando ove possibile la data indicata nella comunicazione.

6. Il *Partecipante Diretto* è sospeso dal *Sistema* o dal *Comparto* qualora – per problemi connessi al perfezionamento dei mutamenti previsti nei commi 2 e 3 – non sia possibile assicurare tempestivamente la corretta esecuzione delle obbligazioni che ad esso facciano carico.
7. Durante i periodi di preavviso di cui ai commi 2 e 3, l'*Agente di Regolamento* continua a dare esecuzione alle obbligazioni facenti carico al *Partecipante Diretto*. Il periodo di preavviso del recesso di cui ai commi precedenti può essere ridotto previ accordi tra l'*Agente di Regolamento*, il *Partecipante Diretto* e *Euronext Clearing*.
8. Qualora l'*Agente di Regolamento* del contante intenda attivare la *Procedura di Disagreement* per revocare una o più istruzioni di pagamento, deve immediatamente contattare *Euronext Clearing* e il *Partecipante Diretto* interessato e, previo preavviso telefonico, far pervenire a *Euronext Clearing* tramite *ICWS* o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, via e-mail o telefax, il modulo di cui all'Allegato B.116A nei termini ivi indicati, sottoscritto dal legale rappresentante o da chi ne ha i poteri. Copia della comunicazione deve essere contestualmente inoltrata dall'*Agente di Regolamento* al *Partecipante Diretto* interessato.
9. Relativamente ai Comparti BITA, qualora l'*Agente di Regolamento* del contante intenda attivare la *Procedura di Disagreement* al fine di non autorizzare l'eventuale addebito degli importi indicati nella richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.3.1.2 comma 2 delle *Istruzioni*, lo stesso deve immediatamente contattare *Euronext Clearing* e il *Partecipante Diretto* interessato e, previo preavviso telefonico, far pervenire a *Euronext Clearing* tramite *ICWS* o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, via email o telefax, il modulo di cui all'Allegato B.116C nei termini indicati nella richiesta, sottoscritto dal legale rappresentante o da chi ne ha i poteri. Copia della comunicazione deve essere contestualmente inoltrata dall'*Agente di Regolamento* del contante al *Partecipante Diretto* interessato. Laddove gli strumenti finanziari depositati dal *Partecipante* risultino non idonei o insufficienti, l'*Agente di Regolamento* del contante non potrà attivare la *Procedura di Disagreement* con riferimento all'addebito dell'ammontare da

coprire in contante di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera c) oltre il termine entro il quale il *Partecipante* avrebbe dovuto depositare gli strumenti finanziari.

10. Per consentire a *Euronext Clearing* di gestire la *Procedura di Disagreement* di cui al comma 8, l'*Agente di Regolamento*, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo con il *Partecipante Diretto*, e successivamente in caso di variazioni, deve far pervenire a *Euronext Clearing*, in originale, gli specimen di firma delle persone autorizzate a sottoscrivere la comunicazione di cui all'Allegato B.116A, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.116B. In mancanza dello specimen, *Euronext Clearing* non darà luogo alla richiesta di revoca degli addebiti prevista dalla *Procedura di Disagreement*.
11. La *Procedura di Disagreement* non può essere attivata per revocare istruzioni di pagamento immesse su *DCA RTGS Segregati*.
12. In qualsiasi caso di impossibilità a adempiere, anche fuori dal periodo di preavviso, e salvo quanto previsto ai commi 8 e 10, l'*Agente di Regolamento* ne dà immediata comunicazione a *Euronext Clearing*.
13. *Euronext Clearing* prende atto delle comunicazioni pervenute ai sensi dei commi 8 e 11 e dell'eventuale incapienza del *DCA RTGS Segregato* ai sensi del comma 10, senza l'obbligo di verificarne la fondatezza, la correttezza o le motivazioni, adottando i provvedimenti conseguenti ai sensi del *Regolamento*.
14. Qualora il *Partecipante Diretto* intenda avvalersi di più *Agenti di Regolamento* per i *Margini per Comparti* diversi, il *Partecipante* è tenuto a distinguere tale operatività riconducendola a una specifica *Unità organizzativa*.
15. Relativamente ai *Comparti del Sistema* diversi dal *Comparto Euronext Equity*, qualora il *Partecipante Diretto* si avvalga di un *Agente di Regolamento* presso i *Servizi di Liquidazione* lo stesso ha la facoltà di nominare un *Agente di Regolamento* diverso per ciascun *Comparto* nonché *Agenti di Regolamento* diversi per *Clienti Negoziatori* diversi, compatibilmente con i vincoli dei *Servizi di Liquidazione*. Per i *Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari*, il *Partecipante Diretto* dovrà richiedere che

l'Agente di Regolamento partecipi al *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1.

Articolo B.1.1.6-bis Rapporti con l'Agente di Regolamento in relazione al Comparto Euronext Equity

1. Esclusivamente per il Comparto Euronext Equity, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'Articolo B.2.1.2, commi 8 e 9 del *Regolamento*, un *Partecipante Diretto* può nominare, separatamente, uno o più Agenti di Regolamento in conformità con le seguenti disposizioni.
2. In conformità alle condizioni previste nell'accordo menzionato al comma 4, il *Partecipante Diretto* può definire il mandato conferito ad ogni *Agente di Regolamento*. A tal fine, *il Partecipante Diretto*, può limitare le responsabilità *dell'Agente di Regolamento*, riservandosi il diritto di agire direttamente in relazione alle restanti attività.
3. A sua esclusiva discrezione, *il Partecipante Diretto* è autorizzato a incaricare un *Agente di Regolamento*,
 - a) per ogni Conto di Regolamento ai fini del regolamento finale delle Posizioni nel relativo *Servizio di Liquidazione* idoneo, come definito nell'Articolo B.13.1.1-bis delle presenti Istruzioni, e/o
 - b) per ogni Conto Garanzie ai fini dei versamenti in contante (ossia i versamenti in contante a copertura dei Margini dovuti, i versamenti in contante al Default Fund e tutti gli oneri contrattualmente previsti), e/o
 - c) per ogni Conto Garanzie ai fini degli Strumenti Finanziari trasferiti a titolo di garanzia e dei relativi versamenti in contante nel Depositario Centrale idoneo, come definito nell'Articolo B.12.1.1-bis delle presenti Istruzioni.
4. Un *Partecipante Diretto* deve stipulare un accordo con il proprio *Agente di Regolamento*, conforme al modello contrattuale disponibile sul sito web di *Euronext Clearing*. L'accordo non esonera il *Partecipante Diretto* dagli obblighi previsti dal presente Regolamento. Il recesso e la risoluzione dell'accordo relativo al Comparto Euronext Equity, nonché le relative modifiche circa

l'oggetto del mandato conferito all'Agente di Regolamento, intervengono ai sensi delle disposizioni e tempistiche specificate ai commi da 2 a 7 dell'Articolo B.1.1.6, e conformemente al modello contrattuale applicabile.

5. Qualsiasi modifica apportata all'accordo stipulato tra il Partecipante Diretto e un Agente di Regolamento non deve discostarsi dalle disposizioni del modello contrattuale disponibile sul sito Internet di *Euronext Clearing*.
6. Per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi di cui al Capo B.5 del presente Regolamento, Euronext Clearing riceve la relativa delega, che consente alla CCP di inviare istruzioni direttamente ai conti dell'Agente di Regolamento.
7. In caso di cessazione degli effetti dell'accordo con l'Agente di Regolamento, si applica l'Articolo B.2.2.2, comma 1, lettera b).
8. A sua esclusiva discrezione, l'Agente di Regolamento incaricato dai Partecipanti Diretti di eseguire versamenti in contante nel sistema di pagamento T2 per conto del Partecipante Diretto ha la possibilità di utilizzare DCA RTGS o Conti DCA RTGS Segregati dedicati ad un singolo Partecipante Diretto. Gli Agenti di Regolamento nominati ai fini dello svolgimento dell'attività di pagamento del contante di cui al comma 2 lettera b) del presente Articolo, sono legittimati all'attivazione della *Procedura di Disagreement* disciplinata ai sensi dell'Articolo B.1.1.6, commi 8, 10 e 11. Il Settlement Agent è tenuto ad inviare la richiesta di *Disagreement* secondo le modalità di cui all'Allegato B.116 bis, tramite posta elettronica, confermata da apposita password fornita da Euronext Clearing.
9. Per un periodo transitorio non superiore al 30 giugno 2024, Euronext Clearing si riserva il diritto di accettare dai Partecipanti Diretti, al fine di ottemperare all'obbligo di stipulare un accordo con un Agente di Regolamento di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5, una dichiarazione firmata, messa a disposizione da Euronext Clearing su richiesta, che confermi la nomina di un Agente di Regolamento per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo B.2 .1.2 paragrafo 8 dei Regolamenti e che confermi che il relativo accordo con l'Agente di Regolamento è efficace e non impedisce al Partecipante Diretto di adempiere ai propri obblighi in conformità ai Regolamenti di Euronext Clearing.

Articolo B.1.1.7 Deleghe all'Agente di Regolamento

1. I *Partecipanti Diretti* possono delegare, con facoltà di revoca, ai propri *Agenti di Regolamento* per il contante l'inoltro, per loro conto, delle richieste di restituzione/trasferimento di contante, di cui all'Articolo B.3.3.1 comma 3 ed ai propri *Agenti di Regolamento* per le Garanzie in *Strumenti Finanziari* l'inoltro, per loro conto, delle richieste di restituzione/trasferimento di *Strumenti Finanziari* di cui all'Articolo B.3.3.2, comma 6, e all'Articolo B.3.3.3, comma 8. I *Partecipanti Diretti* attivi sul *Comparto Euronext Equity* possono delegare, con facoltà di revoca, all'*Agente di Regolamento* nominato ai sensi dell'Articolo B.1.1.6-bis, l'istruzione delle richieste di cui all'Articolo B.3.3.1-bis e all'Articolo B.3.3.2 bis.
2. Le deleghe di cui al comma 1 sono rilasciate secondo le modalità indicate nel modello contrattuale con l'*Agente di Regolamento*, disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*. La revoca della delega è effettuata con le medesime modalità.
3. Qualora il *Partecipante Diretto* abbia delegato ad un *Agente di Regolamento* l'inoltro delle richieste di trasferimento/restituzione delle contate e/o degli *Strumenti Finanziari* dovrà richiedere che l'*Agente di Regolamento* attivi la ICWS per effettuare le suddette operazioni dispositive per i Comparti Cash BITA e la relativa *Infrastruttura Tecnologica* per il *Comparto Euronext Equity*.

CAPO B.1.2 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori

Articolo B.1.2.1 Accordi tra il Partecipante Generale ed il Cliente Negoziatore

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* e il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* di cui all'Articolo B.2.3.1 del *Regolamento*, da inoltrare a *Euronext Clearing*, deve essere conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*. La stipula dell'accordo tra il *Partecipante Generale* e il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext ai sensi dell'Articolo B.2.3.1-bis* sarà notificata dal *Partecipante Generale ad Euronext Clearing*.
2. Nel caso in cui il *Partecipante Generale* o il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* intenda recedere dall'accordo stipulato con l'altra parte, deve far pervenire a *Euronext Clearing*, oltre che all'altra parte, entro il quindicesimo giorno di calendario antecedente a quello in cui desidera che il recesso produca effetto, comunicazione di recesso dall'accordo medesimo. L'invio a *Euronext Clearing* di detta comunicazione – da effettuare a mezzo raccomandata A.R. anticipata tramite email – si intende effettuato anche per conto dell'altra parte. Il termine di preavviso può essere abbreviato per concorde volontà dei *Partecipanti* interessati e con l'assenso scritto di *Euronext Clearing*; altrimenti il suo mancato rispetto rende inefficace per *Euronext Clearing* la relativa comunicazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* deve in tempo utile chiedere a *Euronext Clearing* di aderire al *Comparto* in qualità di *Partecipante Diretto* (ove consentito dal *Regolamento*) oppure far pervenire a *Euronext Clearing* un nuovo accordo con altro *Partecipante Generale* redatto secondo quanto previsto al comma 1, rimanendo altrimenti sospeso. *Euronext Clearing* indica il momento a partire dal quale avrà effetto la nuova operatività del *Partecipante*.
4. Durante il periodo di preavviso di cui al comma 2, e fino al momento in cui il recesso stesso diviene efficace, continua ad operare il meccanismo di sostituzione di cui all'art. B.1.1.1, comma 1, del *Regolamento*.

Articolo B.1.2.2 Sospensione dei Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati italiani e richiesta di sospensione della registrazione delle Posizioni per i Clienti Negoziatore ammessi ai Mercati Euronext Legacy

1. La richiesta di sospensione del *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*, di cui all'Articolo B.2.3.3 del *Regolamento*:
 - a. per i *Comparti Cash* deve essere comunicata secondo le modalità indicate nell'Allegato B.122 e utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.122A. La richiesta di sospensione potrà essere inoltrata esclusivamente dalle persone autorizzate, comunicate dal *Partecipante Generale* utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.122B;
 - b. per i *Comparti Derivati* può essere inoltrata per il tramite dell'Infrastruttura Tecnologica, oppure secondo le modalità indicate alla precedente lettera a).
2. Ai sensi dell'articolo B.2.3.3-bis del *Regolamento*, i *Partecipanti Diretti* istruiscono la richiesta di interruzione della registrazione delle Posizioni relative a un *Cliente Negoziatore* ammesso ai *Mercati Euronext Legacy* con le modalità indicate nell'Allegato B.122-bis e utilizzando il modulo indicato nell'Allegato B.122A-bis. Tale richiesta, e la relativa revoca, possono essere inoltrate esclusivamente dalle persone, così autorizzate, e comunicate dal *Partecipante Diretto* utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.122B-bis.

Articolo B.1.2.3 Deleghe al Cliente Negoziatore

1. Il *Cliente Negoziatore* a seconda dei casi e con le modalità indicate negli Articoli appresso richiamati, esercita, per conto del *Partecipante Generale*, le seguenti funzioni dispositive tramite una delega relativamente a quanto registrato nei conti di cui all'Articolo B.3.0.1, comma 3, del *Regolamento* e nei relativi sottoconti:
 - a) rettifica delle segnalazioni dei codici di apertura e di chiusura delle *Posizioni* in opzioni e futures in conto "terzi", di cui all'Articolo B.2.1.1;

- b) esercizio anticipato e a scadenza di cui all'Articolo B.6.1.1 e all'Articolo B.6.1.2;
 - c) trasferimento di *Posizioni* relative al *Comparto Azionario* di cui all'Articolo B.2.1.4.
2. Il *Partecipante Generale* può delegare (in base al relativo schema di accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 o B.2.3.1-bis) ai *Clienti Negoziatori* che di esso si avvalgono l'esercizio per suo conto - secondo le modalità indicate negli Articoli appresso richiamati - dell'insieme delle seguenti funzioni dispositive relativamente a quanto registrato nei conti di cui all'Articolo B.3.0.1, comma 3, del *Regolamento* e nei relativi sottoconti:
- a) rettifica delle *Posizioni* in conto "terzi", di cui all'Articolo B.2.1.2;
 - b) trasferimento di *Posizioni* dei *Comparti Derivati*, di cui all'Articolo B.2.1.3;
 - c) allocazione delle azioni depositate, di cui all'Articolo B.3.3.6;
 - d) apertura e gestione dei sottoconti, di cui all'Articolo B.2.1.7.
3. Le comunicazioni attraverso le quali vengono esercitate le funzioni dispositive di cui ai commi 1 e 2, inoltrate dai *Clienti Negoziatori*, si intenderanno come effettuate dal *Partecipante Generale*.
4. Il *Partecipante Generale* può altresì autorizzare i *Clienti Negoziatori* che di esso si avvalgono alla consultazione di *Reports* e *Data Files*, indicati nel *Manuale Tecnico*, relativi all'operatività del *Cliente Negoziatore*.
5. La delega di cui al comma 2 e l'autorizzazione di cui al comma 4, sono rilasciate e comunicate a *Euronext Clearing* secondo le modalità indicate nel modello contrattuale, ovvero, a seconda dei casi, nelle clausole minimali disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*. La revoca delle stesse è effettuata con le medesime modalità.

PARTE B.2 Clearing

CAPO B.2.1 Registrazione delle Posizioni

Articolo B.2.1.0 Registrazione delle *Posizioni* per il Comparto Euronext Equity

1. Fatto salvo l'Articolo B.3.1.3 del *Regolamento*, le *Posizioni* sono registrate in un *Conto Posizioni* su base lorda e aggregate in due valori netti, risultanti in una posizione netta di acquisto e in una posizione netta di vendita.
2. In linea con l'Articolo B.3.1.2, comma 2 del *Regolamento*, le *Posizioni* relative all'attività di Liquidity Provider svolta dal Partecipante Diretto, o Cliente Negoziatore, ammesso su un Mercato, sono registrate da *Euronext Clearing* in un apposito *Conto Posizioni Liquidity Provider*.
3. I *Conti Posizioni* di cui al comma 2 sono aperti su richiesta del *Partecipante Diretto*. Il *Partecipante Diretto* certifica l'esistenza del relativo accordo con la *Società di Gestione* ovvero, relativamente al suo *Cliente Negoziatore*, dell'accordo tra quest'ultimo e la *Società di Gestione*.
4. Le *Posizioni* relative a contratti denominati in una valuta diversa dall'euro sono registrate nei *Conti Posizioni*, nella valuta del contratto, secondo i criteri di cui all'Articolo B.2.1.0 bis.
5. Le *Posizioni* relative a Strumenti Finanziari negoziate sui *Mercati di Crescita per le PMI* non sono soggette ad aggregazione con le *Posizioni* relative al medesimo *Strumento Finanziario* negoziate su *Mercati* diversi dal *Mercato di crescita per le PMI*.

Articolo B.2.1.0-bis Regole di registrazione e trasferimento di *Posizioni* per il Comparto Euronext Equity

1. Al momento dell'interposizione della CCP, *Euronext Clearing* registra le *Posizioni* in *Conti Posizioni* secondo le seguenti regole di registrazione.
2. Secondo la regola della registrazione automatica, in base alla quale le *Posizioni* sono registrate dalla CCP sulla base delle informazioni valide ricevute dal *Mercato* di riferimento, come specificato dal *Partecipante Diretto* ammesso alle negoziazioni o dal suo *Cliente*

Negoziatore al momento della trasmissione dell'ordine di negoziazione su tale *Mercato*.

3. Secondo la regola della registrazione sistematica, in base alla quale le *Posizioni* sono registrate dalla CCP sulla base delle scelte di registrazione comunicate dal *Partecipante Diretto* ad *Euronext Clearing* ai sensi dell'Articolo B.1.1.1 *bis* delle *Istruzioni*, nella fase di adesione. La registrazione sistematica si applica nel caso in cui il *Partecipante Diretto* ammesso alle negoziazioni o il suo *Cliente Negoziatore* non effettui alcuna scelta di registrazione automatica.
4. Se una *Posizione* non può essere registrata secondo le regole di registrazione di cui sopra, *Euronext Clearing* registra le *Posizioni* non allocate in un apposito *Conto Posizioni* predefinito, stabilito precedentemente dal *Partecipante Diretto*, nella fase di adesione. Entro e non oltre il giorno di conclusione del contratto sul *Mercato*, il *Partecipante Diretto* può richiedere, il trasferimento delle *Posizioni* in questione in un altro *Conto Posizioni*.
5. Il *Partecipante Diretto* invia la richiesta di cui al comma 4 tramite l'*Infrastruttura Tecnologica* o, in caso di malfunzionamento, con le modalità indicate nell'Allegato B.210A.

Articolo B.2.1.1 Segnalazione e rettifica della apertura e chiusura delle posizioni contrattuali in futures e opzioni in conto "terzi"

1. Il *Partecipante*, al momento della negoziazione di un contratto futures o di opzione in conto "terzi", segnala al *Sistema*, per il tramite del *Sistema di Negoziazione*, se tale negoziazione apre una nuova *Posizione Contrattuale* (codice di apertura) oppure se chiude una *Posizione Contrattuale* già esistente (codice di chiusura).
2. In assenza di segnalazione, il *Sistema* registra il contratto in "apertura".
3. In presenza di una segnalazione di "chiusura" per un numero di contratti superiore a quello delle *Posizioni Contrattuali* aperte in essere di segno contrario sulla stessa *Serie*, il *Sistema* registra in "apertura" tutti i contratti che formano oggetto di detta segnalazione, segnalando al *Partecipante* tale registrazione per il tramite della *BCS*.
4. La rettifica delle segnalazioni del codice di apertura e chiusura può essere effettuata il giorno stesso, mediante l'invio di nuovi *Ordini*

di trasferimento entro i termini previsti dalla lettera A) dell'Allegato B.211, per il tramite della *BCS*. Le richieste di rettifica pervenute oltre tale termine non sono eseguite.

5. La rettifica di cui al comma 4, in caso di malfunzionamento della *BCS*, può essere effettuata inoltrando tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax, entro lo stesso termine, il modello di cui all'Allegato B.211A. Le richieste di rettifica pervenute oltre tale termine non sono eseguite.
6. *Euronext Clearing* effettua la compensazione tra le *Posizioni* aventi le stesse caratteristiche, registrate nel *Sottoconto Specialista* e negli altri sottoconti del conto "terzi" – per i quali il *Partecipante* abbia optato per il mantenimento delle *Posizioni* "al netto", ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 4, lettera a) - indipendentemente dai codici di apertura o chiusura di cui al comma 1 (registrazione delle posizioni contrattuali al netto).

Articolo B.2.1.2 Rettifica delle Posizioni in conto "terzi"

1. La rettifica delle *Posizioni* in conto "terzi" (che comunque non può modificare la complessiva *Posizione* netta) può essere richiesta dal *Partecipante*, mediante l'invio di nuovi *Ordini di trasferimento*, nei giorni di *Mercato* aperto successivi a quello di negoziazione, entro gli orari previsti dalla lettera B) dell'Allegato B.211, per il tramite della *BCS* oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, facendo pervenire a *Euronext Clearing*, tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima tramite email o telefax, il modello di cui all'Allegato B.212. Le richieste di rettifica pervenute oltre tali termini non sono eseguite.
2. Le richieste di cui al comma 1 relative a *Posizioni* registrate nei *Conti Posizioni Terzi* di cui all'Articolo B.3.1.2, del *Regolamento* e nei relativi sottoconti, possono essere inoltrate:
 - a) dal *Partecipante Generale* o,
 - b) dal *Cliente Negoziatore* debitamente delegato ai sensi dell'Articolo B.1.2.3, comma 2.

Articolo B.2.1.3 Trasferimento di Posizioni dei Comparti Derivati

1. Il *Partecipante Diretto* può richiedere, con il consenso del destinatario e a valere sui conti e i relativi sottoconti, il trasferimento ad altro *Partecipante*:
 - a) al prezzo di negoziazione di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati lo stesso giorno della richiesta di trasferimento (c.d. "give-up internazionale");
 - b) al prezzo di negoziazione di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nei dieci giorni di Borsa aperta precedenti a quello di richiesta di trasferimento salvo quanto previsto al comma 9;
 - c) di posizioni:
 - in futures, al prezzo di regolamento giornaliero della seduta di negoziazione precedente a quella di esecuzione del trasferimento;
 - in opzioni, a prezzo zero.
2. Il *Partecipante Diretto* può richiedere, il trasferimento tra propri conti e/o sottoconti:
 - a) al prezzo di negoziazione, di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati lo stesso giorno della richiesta di trasferimento;
 - b) al prezzo di negoziazione, di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nei dieci giorni di Borsa aperta precedenti a quello della richiesta di trasferimento salvo quanto previsto al comma 9;
 - c) di posizioni:
 - in futures, al prezzo di regolamento giornaliero della seduta di negoziazione precedente a quella di esecuzione del trasferimento;
 - in opzioni, a prezzo zero.

3. Gli *Ordini di trasferimento* di cui ai commi 1 e 2, devono essere inoltrati, tramite la *BCS*, entro l'orario previsto dalla lettera C) dell'Allegato B.211 e dall'Allegato B.621.
4. Nel caso di malfunzionamento della *BCS*, i suddetti *Ordini di trasferimento* possono essere inoltrati a *Euronext Clearing* tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima tramite telefax, utilizzando i modelli di cui:
 - a) agli Allegati B.213B, B.213B1 e B.213B2, relativi rispettivamente al *Comparto Derivati Azionari*, per gli *Ordini di trasferimento* di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2, lettere a) e b);
 - b) agli Allegati B.213A, B.213A1 e B.213A2, relativi rispettivamente al *Comparto Derivati Azionari*, per gli *Ordini di trasferimento* di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera c).
5. Il trasferimento di *Posizioni* in opzioni e in futures scadute e da liquidare con la "consegna" dell'attività sottostante può essere effettuato solo con l'assenso di *Euronext Clearing* e secondo le modalità di volta in volta indicate da quest'ultima.
6. Le richieste di cui ai commi 1 e 2, relative a *Posizioni* riferibili ad un *Cliente Negoziatore* possono essere inoltrate:
 - a) dal Partecipante Generale o;
 - b) dal *Cliente Negoziatore* debitamente delegato ai sensi dell'Articolo B.2.1.3, comma 2.

Articolo B.2.1.4 Trasferimento di Posizioni relative ai Comparti Cash

1. Le richieste di trasferimento di *Posizioni* relative ai *Comparti Azionario BITA* e *Obbligazionario* sono effettuate dal *Partecipante Diretto* per il tramite del *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1, entro e non oltre il giorno di conclusione del contratto sul *Sistema di Negoziazione*.

Articolo B.2.1.5 Compensazione delle Posizioni in futures

1. La compensazione tra *Posizioni* in futures del *Comparto Derivati Azionari* aventi ad oggetto il medesimo indice di Borsa (FTSE MIB) registrate nello stesso conto o sottoconto, aventi diverso valore del punto indice, segno opposto e stessa scadenza, avviene nel rapporto di un Future e cinque mini-futures, o di un Future e venticinque micro-futures, o di un mini-future e cinque micro-futures, solo se espressamente richiesta a *Euronext Clearing* dal *Partecipante Diretto* interessato.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata dal *Partecipante Diretto* interessato tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima tramite telefax, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.215.
3. Le richieste inoltrate a *Euronext Clearing* entro l'orario di cui alla lettera D) dell'Allegato B.211, vengono soddisfatte il giorno stesso; quelle pervenute dopo tale orario sono trattate il giorno di *Mercato* aperto successivo.

Articolo B.2.1.6 Gestione degli errori

1. Gli effetti degli interventi effettuati da *Euronext Clearing* a seguito di richieste pervenute dalla *Società di Gestione* ai sensi dell'Articolo B.3.1.7 del *Regolamento* sono comunicati ai *Partecipanti* interessati il giorno di *Mercato* aperto successivo mediante i *Reports*.

Articolo B.2.1.7 Sottoconti

1. I *Partecipanti Diretti* possono richiedere, ai sensi dell'Articolo B.3.1.2, comma 4, del *Regolamento*:
 - a) utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.217A, che la registrazione di *Posizioni* originate dall'attività di *Specialista* nel mercato IDEM avvenga in un apposito sottoconto del conto "terzi omnibus" detto *Sottoconto Specialista*;
 - b) utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.217B, che la registrazione di *Posizioni* originate dall'attività di *Market Maker*

nel mercato IDEM avvenga in un apposito sottoconto del conto "proprio" detto *Sottoconto Market Maker*.

Il *Sottoconto Specialista* e il *Sottoconto Market Maker* possono essere altresì attivati per l'operatività dei *Clients Negoziatori* le cui *Posizioni* sono registrate nei conti previsti all'articolo B.3.1.2, comma 1, lettera c) o comma 2 del *Regolamento*.

2. I *Partecipanti Diretti* e i *Clients Negoziatori* debitamente delegati ai sensi dell'Articolo B.1.2.3, comma 2, lettera d), possono aprire e gestire, ai sensi dell'Articolo B.3.1.2, comma 4, del *Regolamento*, sottoconti del conto "proprio" e del conto "terzi", esclusivamente tramite la *BCS*.
3. Per il *Comparto Derivati Azionari*, i *Partecipanti Diretti*, utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.217C, possono richiedere, a solo titolo informativo, il calcolo dei *Margini iniziali* separato per ciascun sottoconto.
4. Con riferimento ai *Partecipanti* che agiscano da intermediari per la *Compensazione Indiretta* che richiedano l'apertura di un conto terzi "omnibus segregato lordo" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 3 lettera b) del *Regolamento*, *Euronext Clearing* procede all'apertura di appositi sottoconti cui può essere assegnato un apposito codice identificativo al fine di consentire di registrare le *Posizioni* relative a ciascun *Cliente Indiretto* su base lorda.

PARTE B.3 Sistema di Garanzia

CAPO B.3.1 I Margini

Articolo B.3.1.1 Margini iniziali

1. I *Margini* iniziali di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 2, del *Regolamento*, comunicati ai *Partecipanti Diretti* mediante i *Reports*, sono calcolati:
 - a) per il *Comparto Derivati Azionari* e il *Comparto Azionario BITA* e il *Comparto Euronext Equity*, in base alla metodologia *VAR Azionario*;

- b) per il *Comparto Obbligazionario* e per il *Comparto Obbligazionario ICSD*, in base alla metodologia *MVP*, ovvero, esclusivamente per quanto concerne i titoli governativi italiani, spagnoli, portoghesi ed irlandesi, in base alla metodologia *FIRE*;
2. I dati di generale applicazione utilizzati da *Euronext Clearing* per il calcolo dei *Margini* sono messi a disposizione dei *Partecipanti* sul sito "Internet" di *Euronext Clearing* e sono altresì comunicati ai *Partecipanti* tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*.
 3. La richiesta del calcolo dei *Margini* separati per ciascun *Comparto*, di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 6, del *Regolamento*, può essere effettuata dal *Partecipante Diretto* mediante inoltro dell'apposito modello disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*.
 4. A partire dal "giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita" in caso di mancata o parziale attestazione della copertura delle posizioni in vendita i *Margini* di cui al comma 5 sono maggiorati.

Articolo B.3.1.2 Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. In caso di richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri, *Euronext Clearing*:
 - a) comunica a ciascun *Partecipante Diretto* interessato l'ammontare richiesto a titolo di integrazione di cui all'Articolo B.4.1.3 del *Regolamento* ed il periodo di addebito con apposito *Report* di cui all'Allegato B.312 e *Preavviso di Pagamento*, secondo quanto previsto nell'Allegato B.411 e Allegato B.411bis, lettera A).
 - b) può altresì comunicare l'attivazione della richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri a tutti i *Partecipanti Diretti* con messaggio di cui all'Allegato B.312 inoltrato per il tramite dell'*Infrastruttura Tecnologica*.
2. Qualora la richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri avvenga oltre le 14:00 di un *giorno di Euronext Clearing aperta*, *Euronext Clearing* consente ai *Partecipanti Diretti* che ne abbiano effettuato preventiva richiesta mediante l'invio del modulo di cui all'Allegato

B.312A, la copertura dei *Margini* aggiuntivi attraverso il deposito degli strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 1 lettera b), nei termini indicati nell'Allegato B.411 lettera D). In tale ipotesi, *Euronext Clearing* comunica a ciascun *Partecipante Diretto* interessato e all'*Agente di Regolamento* del contante mediante *Report* di cui all'Allegato B.312B:

- a) l'ammontare richiesto a titolo di integrazione di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 3 del *Regolamento*;
- b) il termine per il deposito degli strumenti finanziari.

A seguito del deposito degli strumenti finanziari, *Euronext Clearing* verifica l'idoneità degli stessi e la sufficienza dell'importo ai fini della copertura dei *Margini* aggiuntivi infragiornalieri, comunicando successivamente a ciascun *Partecipante Diretto* interessato e all'*Agente di Regolamento* del contante mediante *Report* di cui all'Allegato B.312C:

- a) l'avvenuta copertura o l'ammontare da coprire in contante relativo ai *Margini* aggiuntivi infragiornalieri;
- b) il termine per la copertura in contante secondo quanto previsto nell'Allegato B.411, lettera A), laddove gli strumenti finanziari non siano sufficienti a coprire i *Margini* aggiuntivi.

Laddove gli strumenti finanziari depositati ai fini del presente comma non siano in tutto o in parte sufficienti ai fini della copertura dei *Margini* in virtù dei limiti di concentrazione e degli scarti di valore applicabili, gli eventuali strumenti finanziari temporaneamente eccedenti l'importo dei *Margini* aggiuntivi sono trasferiti a titolo di proprietà in funzione di garanzia a *Euronext Clearing* in conformità all'articolo A.1.1.5 del *Regolamento*, salvo richiesta di restituzione da parte del *Partecipante* interessato.

Al *Partecipante Diretto* è consentito il deposito di al massimo due strumenti finanziari (ISIN) di cui all'Articolo B.4.3.1 comma 1 lettera b), del *Regolamento*, selezionandoli tra quelli censiti presso il *Sistema di Clearing* e consultabili in ICWS – BCS. Il deposito dei suddetti strumenti finanziari deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel paragrafo relativo al "Deposito a copertura dei *Margini* Iniziali" dell'Allegato B.411, nel termine comunicato di volta in volta, contestualmente alla richiesta dei *Margini* aggiuntivi Infragiornalieri.

3. *Euronext Clearing* può revocare il servizio di copertura di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri in strumenti finanziari nei confronti dei *Partecipanti* che depositino strumenti finanziari insufficienti o non idonei al superamento delle soglie indicate nell'Allegato B.312D.
4. In caso di necessità, *Euronext Clearing* può effettuare le comunicazioni di cui al comma 1 a mezzo telefax o e-mail.
5. L'ammontare richiesto a titolo d'integrazione deve essere reso disponibile rispettivamente sul *DCA RTGS* nel *Sistema Target* del *Partecipante Diretto* o del suo *Agente di Regolamento*, o sui conti titoli intrattenuti presso il *Servizio di Gestione Accentrata* per gli *Strumenti Finanziari*, come definito all'Articolo B.13.1.1 bis delle *Istruzioni*, entro il termine indicato nelle comunicazioni di cui ai commi precedenti.
6. Per il *Comparto Euronext Equity*, è escluso il versamento di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri tramite deposito di *Strumenti Finanziari* di cui al comma 2.

Articolo B.3.1.3 Prezzi di regolamento giornaliero

1. Il prezzo di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari* garantiti nel *Comparto Obbligazionario* e nel *Comparto Obbligazionario ICSD* è fissato sulla base dei prezzi determinati dai *Mercati*, tenendo conto del livello di liquidità degli stessi.
2. Il prezzo di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari* garantiti nel *Comparto Azionario BITA* e nel *Comparto Equity Euronext* è pari al prezzo di riferimento calcolato conformemente alle regole di negoziazione del *Mercato* e comunicato a *Euronext Clearing*.
3. Il prezzo di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari* garantiti nel *Comparto Derivati* è determinato dal *Mercato* secondo le regole di negoziazione del *Mercato* e comunicato a *Euronext Clearing*.
4. In deroga ai commi precedenti, qualora *Euronext Clearing* ritenga che il prezzo di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari* di ciascun *Comparto*, determinato e comunicato ai sensi del presente articolo, non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al termine delle negoziazioni, *Euronext Clearing*,

ai fini del calcolo dei *Margini*, può determinare un prezzo diverso, tenendo conto del rispettivo valore teorico di tali *Strumenti Finanziari* oppure utilizzare l'ultimo prezzo di regolamento giornaliero disponibile.

5. I prezzi di regolamento giornaliero sono resi disponibili sul sito "Internet" di *Euronext Clearing*. Tali prezzi sono altresì comunicati ai *Partecipanti* tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*.

Articolo B.3.1.4 Operazioni di rettifica delle Posizioni

1. Ai sensi dell'Articolo B.3.1.6 del *Regolamento*, in occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, *Euronext Clearing* rettificherà:
 - a) le *Posizioni Ordinarie* dei *Comparti Derivati*, in conformità con le regole stabilite in via generale dalle *Società di Gestione*;
 - b) le *Posizioni* dei *Comparti Cash*, secondo le regole indicate all'Articolo B.7.1.7.

CAPO B.3.2 Default Fund

Articolo B.3.2.1 Contribuzione

1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun *Default Fund*, di cui all'Articolo B.4.2.1, comma 4, del *Regolamento*, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo.
2. L'ammontare del versamento a ciascun *Default Fund* dovuto dal *Partecipante Diretto* è determinato tenuto conto della media giornaliera dei *Margini* iniziali relativi al/i *Comparto/i* per cui il *Default Fund* opera, dovuti per ciascun conto di cui all'articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del *Regolamento*. L'ammontare del versamento al *Default Fund* costituito per i *Comparti Euronext Equity, Azionario BITA e Derivati Azionari* dovuto dal *Partecipante Diretto* è determinato separatamente con riferimento ai *Comparti Azionario BITA e Derivati Azionari* ed il *Comparto Euronext Equity*.
3. L'adeguamento dei versamenti ai *Default Fund* è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, *Euronext Clearing* può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L'adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel *Manuale Default Fund*; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai *Partecipanti* per il tramite del sito "Internet" di *Euronext Clearing*. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con *Comunicati*.
4. L'importo da regolare in contante ai fini dell'adeguamento dei versamenti a ciascun *Default Fund*, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai *Partecipanti Diretti* mediante l'*Infrastruttura Tecnologica*.
5. L'adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell'Allegato B.411 e/o nell'Allegato B.411bis. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai *Default Fund* in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al *Partecipante*.
6. L'adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell'ambito del *Regolamento giornaliero* di cui all'Articolo B.5.1.1 del *Regolamento*.

7. La misura del tasso d'interesse riconosciuto da *Euronext Clearing* sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai *Partecipanti* nel sito "Internet" di *Euronext Clearing*.

Articolo B.3.2.2 Utilizzo del Default Fund

1. In caso di utilizzo dei versamenti ai *Default Fund* di *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente, e in caso di richiesta di versamento di risorse addizionali di cui all'Articolo B.4.2.5 del Regolamento, *Euronext Clearing* informa immediatamente i *Partecipanti Diretti* interessati, Banca d'Italia, Consob e la *Società di Gestione*.

Articolo B.3.2.3 Costituzione e recesso

1. I *Partecipanti Diretti* devono provvedere alla costituzione dei versamenti ai sensi dell'Articolo B.4.2.3, comma 1, del Regolamento, entro le tempistiche stabilite in conformità all'Articolo B.4.1.1 del terzo Giorno di *Euronext Clearing* aperta dalla richiesta di versamento indicata ai *Partecipanti* interessati con apposito *Comunicato*.
2. La comunicazione di recesso dal/i *Comparto/i*, di cui all'Articolo B.4.2.4, comma 3, del Regolamento, deve pervenire a *Euronext Clearing* - a mezzo raccomandata A.R., anticipata email - entro e non oltre il termine previsto nel *Comunicato* di cui al comma 1.
3. I *Partecipanti Diretti* devono provvedere alla costituzione dei versamenti ai sensi dell'Articolo B.4.2.3, comma 2 del Regolamento, entro le tempistiche stabilite in conformità all'Articolo B.4.1.1 del Giorno di *Euronext Clearing* aperta successivo alla richiesta di versamento indicata ai *Partecipanti* interessati con apposito *Comunicato*.
4. La costituzione in contante del versamento ai *Default Fund* è effettuata con le modalità indicate nell'Allegato B.411, lettera A) e/o nell'Allegata B.411bis, lettera A) a seconda del *Comparto*.

CAPO B.3.3 Attività ammesse a Garanzia e richieste dispositive

Articolo B.3.3.1 Movimentazione del contante in euro per i Comparti BITA

1. I versamenti a *Euronext Clearing* di garanzie in contante ulteriori rispetto ai margini richiesti devono essere effettuati dai *Partecipanti Diretti*, o dagli *Agenti di Regolamento* di cui si avvalgono, accreditando il *DCA RTGS* nel *Sistema Target* di *Euronext Clearing* con le modalità indicate nell'Allegato B.411, lettera B).
2. I versamenti che pervengono entro l'orario di cui all'Allegato B.331 sono utilizzati per la determinazione dell'importo da versare, ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, il *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo.
3. Il *Partecipante Diretto* (o il suo *Agente di Regolamento* per il contante, a ciò delegato ai sensi dell'Articolo B.1.1.7), può chiedere a *Euronext Clearing*:
 - a) l'accredito, nel *DCA RTGS* nel *Sistema Target* del *Partecipante Diretto* o del suo *Agente di Regolamento*, delle somme disponibili al momento;
 - b) il trasferimento di dette somme tra i conti del medesimo *Partecipante* nell'ambito del *Sistema*.
4. Le richieste di cui al comma 3, possono essere inoltrate per il tramite della *ICWS*, oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, facendo pervenire a *Euronext Clearing*, tramite telefax, il modello di cui all'Allegato B.331A.
5. Le richieste di cui al comma 3, lettera a), possono essere inoltrate a titolo permanente, facendo pervenire a *Euronext Clearing* apposita richiesta in originale, anticipata per il tramite della *ICWS*, oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima via telefax, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.331B.
6. Le richieste di cui al comma 3, pervenute entro l'orario di cui all'Allegato B.331, sono soddisfatte lo stesso giorno, con le modalità di cui all'Allegato B.411 lettera C). Le richieste pervenute oltre tale termine non sono eseguite.

7. La misura del tasso d'interesse riconosciuto da *Euronext Clearing* sulle disponibilità costituite in contante, ai sensi del presente articolo, viene resa nota ai *Partecipanti* tramite il sito "Internet" di *Euronext Clearing*.

Articolo B.3.3.1-bis Movimentazione del contante in euro per il Comparto Euronext Equity

1. I versamenti ad *Euronext Clearing* di *Garanzie* in contante sono effettuati dal *Partecipante Diretto* o dal suo *Agente di Regolamento*, accreditando il *DCA RTGS* nel *Sistema T2* di *Euronext Clearing* con le modalità indicate nell'Allegato B.331bis.
2. Ai fini della determinazione dei *Margini* da versare ai sensi dell'Articolo B.4.1.1 nel successivo *giorno di Euronext Clearing aperta*, *Euronext Clearing* prenderà in considerazione solo le somme accreditate sul *DCA RTGS* nel *Sistema T2* entro il termine di cui all'Allegato B.331bis.
3. *Euronext Clearing* restituisce qualsiasi eccedenza di contante registrata in un *Conto Garanzie* al *Partecipante Diretto* o al suo *Agente di Regolamento*, accreditando il suo *DCA RTGS* nel *Sistema T2*. Un *Partecipante Diretto*, o il suo *Agente di Regolamento*, può richiedere ad *Euronext Clearing*, con le modalità previste nell'Allegato B.111Abis, di parametrizzare un buffer di *Garanzia*, per ogni *Conto Garanzie* registrato a proprio nome. *Euronext Clearing* restituirà, ai sensi del comma 4, solo l'importo di contante eccedente tale buffer.
4. In tali casi, il *Partecipante Diretto* o il suo *Agente di Regolamento* può richiedere ad *Euronext Clearing*, con le modalità indicate nell'Allegato B.331Abis, di:
 - a) accreditare le somme attualmente disponibili sul *Conto DCA RTGS del Partecipante Diretto* nel *Sistema T2* o su quello del suo *Agente di Regolamento*;
 - b) trasferire le suddette somme tra *Conti Garanzie* del medesimo *Partecipante*.
5. Il *Partecipante Diretto* o il suo *Agente di Regolamento* invia le richieste di cui ai commi 3 e 4 del presente Articolo tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*. In caso di malfunzionamento, il

Partecipante Diretto o il suo *Agente di Regolamento* invia le richieste, con le modalità indicate nell'Allegato B.331Abis, tramite il canale *SFTP* ovvero, se la CCP lo ha comunicato in anticipo, via email.

6. La misura del tasso d'interesse riconosciuto da *Euronext Clearing* sulle disponibilità costituite in contante, ai sensi del presente articolo, viene resa nota ai *Partecipanti* tramite il sito "Internet" di *Euronext Clearing*.

Le disposizioni relative alle richieste di cui al paragrafo 4, lettera b), entreranno in vigore con una successiva comunicazione.

Articolo B.3.3.2 Movimentazione degli Strumenti Finanziari per i Comparti BITA

1. Gli *Strumenti Finanziari* depositabili ai sensi dell'Articolo B.4.3.1, comma 1, lettera b) del *Regolamento* e i relativi limiti di concentrazione di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 3, lettera b) del *Regolamento* sono indicati nell'Allegato B.332.
2. Il deposito di *Strumenti Finanziari* deve essere effettuato sui conti titoli di cui all'Articolo B.3.3.5.
3. Gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, devono essere depositati entro i termini di cui all'Allegato B.331, informandone preventivamente *Euronext Clearing* via email. In tal caso gli *Strumenti Finanziari* sono considerati nella determinazione dell'importo in contante da versare, ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, il *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo.
4. Gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, sono considerati nella determinazione dei *Margini* da versare ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, solo fino al quarto giorno di calendario incluso antecedente la loro scadenza.
5. La valorizzazione ai fini di garanzia degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, è effettuata secondo i criteri di calcolo e con la periodicità di cui all'Allegato B.332.

6. I Partecipanti *Diretti* (o i loro *Agenti di Regolamento* per il *Servizio di Gestione Accentrata* o per il Soggetto Estero che fornisce i Servizi di Liquidazione e il Servizio di Gestione Accentrata, a ciò delegati ai sensi dell'Articolo B.1.1.7) possono chiedere a *Euronext Clearing*, la restituzione degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, depositati e disponibili al momento nei conti titoli di cui al successivo Articolo B.3.3.5, o il trasferimento di detti *Strumenti Finanziari* tra i conti del medesimo *Partecipante* nell'ambito del *Sistema*.
7. Le richieste di cui al comma 6, possono essere inoltrate per il tramite della *ICWS* oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, facendo pervenire a *Euronext Clearing*, tramite e-mail o telefax, il modello di cui all'Allegato B.332A o, qualora la restituzione degli *Strumenti Finanziari* sia possibile solo previo deposito di nuovi *Strumenti Finanziari* e/o contante, il modello di cui all'Allegato B.332B, secondo le regole indicate nello stesso allegato.
8. Le richieste di restituzione e trasferimento pervenute entro l'orario di cui all'Allegato B.331 sono soddisfatte lo stesso giorno; quelle pervenute successivamente sono prese in considerazione esclusivamente il *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo e trovano esecuzione nel corso di tale giornata purché l'intera quantità degli *Strumenti Finanziari* oggetto della richiesta di trasferimento sia ancora disponibile. Le richieste di restituzione previo deposito di nuovi *Strumenti Finanziari* e/o contante pervenute entro gli orari di cui all'Allegato B.331 sono soddisfatte lo stesso giorno; quelle pervenute successivamente non sono eseguite. *Euronext Clearing* provvede a trasferire gli *Strumenti Finanziari* con le modalità di cui all'Allegato B.411.
9. Secondo le regole previste dalla *Società di Gestione Accentrata*, gli importi relativi agli interessi maturati sugli *Strumenti Finanziari* depositati e al capitale rimborsato, vengono accreditati, su indicazione di *Euronext Clearing*, dalla stessa *Società di Gestione Accentrata*, all'*Agente di Regolamento* o, in sua assenza, al *Partecipante Diretto* interessato.
10. I *Partecipanti Diretti* possono depositare titoli di Stato belgi inclusi nell'elenco delle Garanzie ammissibili di cui al paragrafo 1, unicamente a condizione che tali *Strumenti Finanziari* siano trasferiti dai propri conti proprietari. I Titoli di Stato belgi che originino da conti terzi non sono accettati da *Euronext Clearing*

come Garanzia ammissibile. I *Partecipanti Diretti* provvedono agli accorgimenti necessari al fine di rispettare costantemente tale restrizione.

Articolo B.3.3.2-bis Movimentazione degli Strumenti Finanziari per il Comparto Euronext Equity

1. L'elenco degli *Strumenti Finanziari* ammissibili ai sensi dell'Articolo B.4.3.1, comma 1, lettera b) del *Regolamento*, è dettagliato nell'*Allegato B.332bis*. *Euronext Clearing* applica i metodi di valutazione, gli scarti di valore e i limiti di concentrazione di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 4, lettera b), del *Regolamento*, secondo le modalità indicate nel medesimo *Allegato*.
2. Il deposito di *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1 viene effettuato dal *Partecipante Diretto* o dal suo *Agente di Regolamento* sui conti titoli di cui all'Articolo B.3.3.5-bis delle presenti *Istruzioni*.
3. Gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1 sono depositati in conformità ai termini di cui all'*Allegato B.331bis*. Ai fini della determinazione dei *Margini* da versare nel successivo *giorno di Euronext Clearing aperta* ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, *Euronext Clearing* prende in considerazione solamente gli *Strumenti Finanziari* depositati entro i suddetti termini.
4. Ai fini della determinazione dei *Margini* da versare ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, *Euronext Clearing* prende in considerazione gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, solamente fino al quarto giorno di calendario (compreso) prima della loro scadenza.
5. Il *Partecipante Diretto* (o i suoi *Agenti di Regolamento* per il *Servizio di Gestione Accentrata* o per il Soggetto Estero che fornisce i Servizi di Liquidazione e il Servizio di Gestione Accentrata a ciò delegati ai sensi dell'Articolo B.1.1.7) può richiedere ad *Euronext Clearing*, secondo le modalità e i termini indicati nell'*Allegato B.332Abis*:
 - a) la restituzione degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, registrati nei *Conti di Garanzia del Partecipante Diretto* e attualmente disponibili nei conti titoli di cui all'Articolo B.3.3.5 bis;

- b) il trasferimento degli *Strumenti Finanziari* attualmente disponibili di cui al comma 1 tra *Conti di Garanzia* del medesimo *Partecipante*.
6. Il *Partecipante Diretto*, o il suo *Agente di Regolamento*, invia le richieste di cui al comma 6 del presente Articolo tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*. In caso di malfunzionamento, il *Partecipante Diretto*, o il suo *Agente di Regolamento*, invia le richieste, con le modalità indicate nell'Allegato B.332Abis tramite il canale *SFTP* ovvero, se la CCP lo ha comunicato in anticipo, via email.
 7. *Euronext Clearing* eseguirà solamente le richieste inviate nei termini e di cui all'Allegato B.331bis.
 8. Secondo il regolamento del *Servizio di Gestione Accentrata*, gli importi relativi agli interessi maturati sul capitale depositato e rimborsato degli *Strumenti Finanziari* saranno accreditati, su istruzioni di *Euronext Clearing*, dal suddetto *Servizio di Gestione Accentrata* all'*Agente di Regolamento* ovvero, in sua assenza, al *Partecipante Diretto* in questione.
 9. I *Partecipanti Diretti* possono depositare titoli di Stato belgi inclusi nell'elenco delle *Garanzie* ammissibili di cui al paragrafo 1, unicamente a condizione che tali *Strumenti Finanziari* siano trasferiti dai propri conti proprietari. I Titoli di Stato belgi che originino da conti di terzi non sono accettati da *Euronext Clearing* come *Garanzia* ammissibile. I *Partecipanti Diretti* provvedono agli accorgimenti necessari al fine di rispettare costantemente tale restrizione.

Le disposizioni relative alle richieste di cui al paragrafo 5, lettera b), entreranno in vigore con una successiva comunicazione.

Articolo B.3.3.3 Movimentazione delle attività sottostanti le opzioni su singole azioni e i futures su azioni con consegna fisica

1. Il deposito di azioni sottostanti, a copertura delle *Posizioni* corte "call" in opzioni su azioni e delle *Posizioni* corte in futures su azioni con consegna fisica, è effettuato dai *Partecipanti* o dai loro *Agenti di Regolamento* solo per quantitativi pari al, o multipli interi del, numero di azioni sottostanti previsto dal corrispondente *Schema Contrattuale*.
2. Il deposito di azioni deve essere effettuato sui conti titoli di cui all'Articolo B.3.3.5.
3. Le azioni depositate entro l'orario di cui all'Allegato B.331 sono utilizzate a copertura delle rispettive *Posizioni Contrattuali* corte "call" in opzioni su azioni o delle *Posizioni Contrattuali* corte in futures su azioni, sulla base dell'allocazione prescelta dal *Partecipante* ai sensi dell'Articolo B.3.3.6. Le *Posizioni Contrattuali* garantite dalle azioni depositate sono definite "posizioni coperte".
4. Le *Posizioni* corte "call" in opzioni su azioni vengono coperte secondo le seguenti priorità:
 - a) vengono coperte prioritariamente le *Posizioni Contrattuali* che, al termine di ogni giornata di negoziazione, hanno un prezzo di regolamento giornaliero più elevato, e a seguire quelle con prezzo di regolamento giornaliero minore; per le opzioni assegnate si considera, anziché il prezzo di regolamento giornaliero, l'Ammontare In-The-Money, convenzionalmente pari alla differenza tra il prezzo di riferimento dell'attività sottostante – come definito nei regolamenti dei *Mercati* organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione* con le quali *Euronext Clearing* ha stipulato apposita convenzione - e il prezzo di esercizio; a parità di prezzo di regolamento giornaliero o Ammontare In-The-Money, vengono coperte le *Posizioni* con maggior tempo residuo al giorno di scadenza del contratto d'opzione;
 - b) a parità di prezzo di regolamento giornaliero o Ammontare In-The-Money e di tempo alla scadenza, vengono coperte le *Posizioni* con prezzo di esercizio minore.

5. Le *Posizioni* corte in futures su azioni vengono coperte secondo le seguenti priorità:
 - a) vengono coperte prioritariamente le *Posizioni Contrattuali* corte relative alla scadenza sulla quale risultano aperte in maggior numero;
 - b) a parità di *Posizioni* corte aperte su scadenze diverse, vengono coperte prioritariamente quelle con maggior tempo residuo alla scadenza.
6. Le azioni allocate a copertura di *Posizioni* corte "call" in opzioni su azioni e quelle allocate a copertura di *Posizioni* corte in futures su azioni sono vincolate per soddisfare gli obblighi presso i *Servizi di Liquidazione*, sicché il *Partecipante* non dovrà far pervenire ai *Servizi di Liquidazione* tali azioni. Tale vincolo opera:
 - a) in caso di assegnazione di posizioni corte "call" in opzioni con medesima attività sottostante;
 - b) in presenza, il giorno di scadenza, di posizioni corte in futures con medesima attività sottostante.
7. Le azioni vincolate continuano, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5, a essere utilizzate a copertura delle *Posizioni*:
 - a) tra il giorno di assegnazione, derivante dall'esercizio dell'opzione da parte di *Euronext Clearing*, e quello di regolamento presso i *Servizi di Liquidazione*;
 - b) tra il giorno di scadenza del contratto futures e quello di regolamento presso i *Servizi di Liquidazione*.
8. I *Partecipanti Diretti* (o i loro *Agenti di Regolamento* per il *Servizio di Gestione Accentrata*, a ciò delegati ai sensi dell'Articolo B.1.1.7) possono chiedere a *Euronext Clearing* per il tramite della *ICWS* oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, facendo pervenire a *Euronext Clearing*, a mezzo telefax, il modello di cui all'Allegato B.333, la restituzione delle azioni non vincolate per la liquidazione esistenti nei conti titoli di cui al successivo Articolo B.3.3.5, o il trasferimento di detti *Strumenti Finanziari* tra i conti del medesimo *Partecipante* nell'ambito del *Sistema*.

9. Le richieste di cui al comma 8 pervenute entro l'orario di cui all'Allegato B.331 sono soddisfatte con le modalità di cui all'Allegato B.411, lettera E):
- a) lo stesso giorno, per le azioni non utilizzate a copertura di *Posizioni*;
 - b) il *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo, per le azioni utilizzate a copertura di *Posizioni*, a condizione che per le stesse siano stati preventivamente depositati i *Margini* iniziali.
10. Le richieste di cui al comma 8, pervenute dopo l'orario di cui all'Allegato B.331, sono prese in considerazione il *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo, trovano esecuzione secondo le regole di cui al comma 9 e sono soddisfatte con le modalità di cui all'Allegato B.411, lettera E).
11. Secondo le regole previste dalla *Società di Gestione Accentrata*, gli importi relativi ai dividendi distribuiti sulle azioni depositate vengono accreditati, su indicazione di *Euronext Clearing*, dalla stessa *Società di Gestione Accentrata*, all'*Agente di Regolamento* o, in sua assenza, al *Partecipante Diretto* interessato.

Articolo B.3.3.4 Utilizzo delle Garanzie

1. Le Garanzie di cui all'Articolo B.3.3.1, Articolo B.3.3.1 bis, Articolo B.3.3.2 e Articolo B.3.3.2 bis sono utilizzabili ai fini della copertura dei *Margini* relativi a tutti i *Comparti*.
2. Fuori dai casi di una procedura di gestione dell'inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1, le *Garanzie* depositate da un *Partecipante Diretto* ai fini dell'adempimento degli obblighi di versamento dei margini ed altri obblighi derivanti dalla partecipazione al *Comparto Euronext Equity* restano segregate dalle *Garanzie* depositate dal medesimo *Partecipante Diretto* ai fini dell'adempimento degli obblighi di versamento dei margini ed altri obblighi derivanti dalla partecipazione ad altri *Comparti* del *Sistema*.
3. Fuori dai casi di una procedura di gestione dell'inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1, le eventuali *Garanzie* in eccesso acquisite dalla CCP da parte di un *Partecipante Diretto del Comparto*

Euronext Equity, non possono essere utilizzate per coprire eventuali ammanchi per altri Comparti del Sistema, e vice versa.

Articolo B.3.3.5 Conti Titoli per *Comparti BITA*

1. Gli *Strumenti Finanziari* di cui all'Articolo B.3.3.2 e all'Articolo B.3.3.3 devono essere depositati sui conti titoli di *Euronext Clearing*, aperti presso una *Servizio di Gestione Accentrata*, sottorubricati a nome del *Partecipante Diretto* ed eventualmente ulteriormente sottorubricati a nome del *Cliente* o, nel caso di cui all'Articolo B.3.3.3, del *Cliente Negoziatore* per il quale si preveda la registrazione delle *Posizioni* secondo quanto previsto all'Articolo B.3.0.1, comma 4, del *Regolamento*.
2. Per l'apertura dei conti titoli, come sopra sottorubricati, il *Partecipante Diretto* deve inviare a *Euronext Clearing* apposito modello disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing*, con un preavviso di almeno cinque *Giorni di Euronext Clearing aperta*. *Euronext Clearing* comunica al *Partecipante Diretto* gli estremi dei conti titoli sottorubricati a suo nome e dei suoi eventuali *Clients* o *Clients Negoziatori*.
3. *Euronext Clearing* può chiudere i conti titoli che non siano utilizzati per un periodo di tre mesi, dandone comunicazione al *Partecipante Diretto*.

Articolo B.3.3.5-bis Conti Titoli per il *Comparto Euronext Equity*

1. In deroga al precedente Articolo B.3.3.5, gli *Strumenti Finanziari* di cui all'Articolo B.3.3.2 sono depositati in un conto titoli omnibus registrato a nome di *Euronext Clearing* presso un *Servizio di Gestione Accentrata*, come specificato nell'Articolo B.13.1.1 delle *Istruzioni*, per tutte le *Strutture di Conto Proprio* o *Terzi* dei *Partecipanti Diretti*.
2. In deroga al comma 1, esclusivamente per le *Strutture di Conto Individuale Segregato*, un *Partecipante Diretto* può richiedere ad *Euronext Clearing*, tramite il modulo di cui all'Allegato B.335-bis, di utilizzare gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1 in un conto segregato di garanzia titoli, aperto a nome della CCP presso un

Depositario Centrale, come specificato all'Articolo B.13.1.1bis delle Istruzioni.

Articolo B.3.3.6 Allocazione delle azioni depositate

1. Le azioni depositate sui conti di cui all'Articolo B.3.3.5 sono automaticamente allocate a copertura di *Posizioni* corte "call" in opzioni su azioni registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del *Regolamento*.
2. Il *Partecipante Diretto* - entro i termini previsti dalla lettera E) dell'Allegato B.211, e utilizzando la *BCS* - può modificare l'allocazione delle azioni depositate:
 - a) dalla copertura di *Posizioni* corte "call" in opzioni su azioni alla copertura di *Posizioni* corte in futures su azioni con consegna fisica;
 - b) dalla copertura di *Posizioni* corte in futures su azioni con consegna fisica alla copertura di *Posizioni* corte "call" in opzioni su azioni;
 - c) dalla copertura di *Posizioni* registrate nel conto alla copertura di *Posizioni* registrate in un sottoconto del medesimo conto;
 - d) dalla copertura di *Posizioni* registrate in un sottoconto alla copertura di *Posizioni* registrate nel relativo conto;
 - e) dalla copertura di *Posizioni* registrate in un sottoconto alla copertura di *Posizioni* registrate in un altro sottoconto del medesimo conto.
3. In caso di malfunzionamento della *BCS*, il *Partecipante* può inoltrare a *Euronext Clearing* la richiesta di modifica di allocazione tramite la *ICWS*, oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax, entro gli stessi termini di cui al comma 2, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.336.
4. Le richieste di cui al comma 2 relative a *Posizioni* riferibili ad un *Cliente Negoziatore* possono essere inoltrate:
 - a) dal Partecipante Generale o,

- b) dal *Cliente Negoziatore* se delegato ai sensi dell'Articolo B.1.2.3, comma 2.
5. La modifica di allocazione non è consentita nel caso in cui le azioni siano vincolate per soddisfare gli obblighi presso i *Servizi di Liquidazione*, ai sensi dell'Articolo B.3.3.3, comma 6.

PARTE B.4 Regolamento giornaliero

Articolo B.4.1.1 Regolamento giornaliero

1. L'importo del contante da versare giornalmente in euro è comunicato da *Euronext Clearing* a ciascun *Partecipante Diretto* e agli *Agenti di Regolamento* mediante i *Reports*, il *Preavviso di Pagamento* e tramite la "Rendicontazione giornaliera dei pagamenti" di cui all'Articolo B.9.1.2.
2. I versamenti in euro di cui al comma 1 devono essere effettuati dai *Partecipanti Diretti* o dagli *Agenti di Regolamento*, rendendo capiente il proprio *DCA RTGS* nel *Sistema Target* entro e non oltre i seguenti termini all'Articolo B.5.1.1 del *Regolamento*:
 - a. ore 9:00 del giorno di *Euronext Clearing* aperta in cui il pagamento è dovuto per i *Partecipanti Diretti* attivi sul *Comparto Euronext Equity*;
 - b. ore 9:30 del giorno di *Euronext Clearing* aperta in cui il pagamento è dovuto per tutti gli altri *Comparti* del *Sistema*.

I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità indicate nell'Allegato B.411, lettera A) o per il Comparto *Euronext Equity* nell'Allegato B.411bis lettera A).

3. *Euronext Clearing* effettua i versamenti in euro sui corrispondenti *DCA RTGS* nel *Sistema T2* dei *Partecipanti Diretti* o degli *Agenti di Regolamento* con le modalità indicate nell'Allegato B.411, lettera C) negli stessi Allegati.
4. La valorizzazione in euro degli importi in contante, dovuti a titolo di regolamento finale per differenziale e ad altro titolo, determinati in valuta diversa dall'euro, avviene sulla base del cambio che è applicato a *Euronext Clearing* dall'intermediario incaricato dell'acquisto o vendita della valuta.

PARTE B.5 Regolamento finale delle Posizioni dei Comparti Cash BITA e del Comparto Euronext Equity

Articolo B. 5.1.1 Regolamento finale delle Posizioni dei Comparti Cash

1. Le *Posizioni*, la cui data di liquidazione è successiva a quella di negoziazione, sono inviate:
 - a. ai *Servizi di Liquidazione* di cui all'Articolo B.13.1.1, comma 1, lettera a), alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento, per le *Posizioni* dei *Comparti* diversi dal *Comparto Obbligazionario ICSD* e dal *Comparto Euronext Equity*;
 - b. ai *Servizi di Liquidazione* di cui all'Articolo B.13.1.1, comma 1, lettera b), nei giorni di apertura del *Sistema Target*, entro i termini indicati nell'Allegato B.511A, del giorno antecedente la relativa data di regolamento, per le *Posizioni* del *Comparto Obbligazionario ICSD*.
 - c. ai *Servizi di Liquidazione* di cui all'Articolo B.13.1.1-bis delle Istruzioni, nei giorni di apertura dei Servizi di Liquidazione, alla chiusura serale del giorno di negoziazione, per le *Posizioni* relative al *Comparto Euronext Equity*.
2. Le *Posizioni* per le quali lo *Schema Contrattuale* prevede che la liquidazione avvenga nel corso dello stesso giorno di negoziazione, sono inviate ai *Servizi di Liquidazione* immediatamente dopo la conclusione del contratto.
3. Le *Posizioni* dei *Comparti Cash* possono essere regolate parzialmente, secondo le modalità indicate nell'Allegato B.511B.
4. La richiesta di modifica o di cancellazione delle *Posizioni*, inviate ai *Servizi di Liquidazione* e in attesa di regolamento o non regolate nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*, può essere inoltrata ai *Servizi di Liquidazione* solo da *Euronext Clearing*. Nel caso di richieste di cancellazioni inoltrate dal *Partecipante* si applicano le disposizioni di cui alla Parte B.7.
5. Per il *Comparto Euronext Equity*, i *Partecipanti Diretti* possono richiedere al *Servizio di Liquidazione* di sospendere il regolamento

delle *Posizioni* già inviate ai *Servizi di Liquidazione* e in attesa di regolamento o non regolate entro i termini stabiliti dallo *Schema Contrattuale*.

Articolo B.5.1.2 Modalità di creazione dei saldi oggetto di liquidazione per i Comparti Cash BITA

1. Le *Posizioni* la cui liquidazione avviene presso il *Servizio di Liquidazione* gestito da Euronext Securities Milan sono aggregate in saldi bilaterali calcolati, secondo le proprie regole, dal *Servizio di Pre-settlement* di cui all'articolo B.11.1.1, che rende altresì disponibile la relativa informativa.
2. Le *Posizioni* la cui liquidazione avviene presso il *Servizio di Liquidazione* gestito da un *Soggetto Estero* sono aggregate in saldi bilaterali calcolati secondo le modalità indicate nel *Manuale per la creazione dei saldi netti per gli ICSD*. In tal caso, l'informativa di Pre-settlement è resa disponibile da *Euronext Clearing ai Partecipanti Diretti* e ai relativi *Agenti di Regolamento* secondo le modalità indicate all'Articolo B.9.1.1.
3. L'informativa sulla liquidazione è fornita ai *Partecipanti Diretti* o ai relativi *Agenti di Regolamento* dal *Servizio di Liquidazione*.

Articolo B.5.1.2-bis Modalità di creazione dei saldi oggetto di liquidazione presso un Servizio di Liquidazione per il Comparto Euronext Equity

1. Le *Posizioni* registrate in *Conti Posizioni* del Comparto Euronext Equity sono aggregate in saldi netti di regolamento calcolati per ciascun *Conto di Regolamento* secondo i seguenti attributi:
 - a. *Data di Regolamento Prevista (ISD)*;
 - b. *valuta di regolamento*.
2. Quando l'aggregazione delle *Posizioni* dà luogo a saldi netti di regolamento per la consegna o il ricevimento solo di contante o titoli, o per la consegna o il ricevimento sia di contante che di titoli al medesimo *Partecipante Diretto* ("strange nets"), le istruzioni di regolamento sono immesse nel relativo *Servizio di Liquidazione*

secondo la configurazione richiesta ad *Euronext Clearing* dal *Partecipante Diretto*, se disponibile, ovvero sulla base delle regole di funzionamento del relativo *Servizio di Liquidazione*.

3. Ogni *Conto Posizioni* sarà collegato a un *Conto di Regolamento*. Ogni *Conto di Regolamento* può essere collegato a uno o più *Conti Posizione*. Il *Partecipante Diretto* può chiedere a *Euronext Clearing* di aprire più *Conti di Regolamento*. Il *Partecipante Diretto* definisce il rapporto tra i *Conti Posizione* e il *Conto* o i *Conti di Regolamento*.
4. Ciascun *Conto di Regolamento* sarà collegato ad un solo *Indirizzo di Regolamento* per la consegna degli *Strumenti Finanziari* nel relativo *Sistema di Regolamento*, a meno che *Euronext Clearing* non richieda al *Partecipante Diretto* di specificare un *Indirizzo di Regolamento* aggiuntivo per motivi operativi.
5. Il *Partecipante Diretto* imposterà la configurazione dei *Conti di Regolamento* e i relativi dettagli dell'*Indirizzo di Regolamento* specificati negli Allegati e comunicherà le relative informazioni ad *Euronext Clearing* al momento dell'onboarding nonché successivamente, in qualsiasi momento, in caso di modifiche della configurazione richieste dal *Partecipante Diretto*.

Article B.5.1.2-ter Regolamento Finale delle *Posizioni* del Comparto *Euronext Equity*

1. Il relativo *Servizio di Liquidazione* viene incaricato da *Euronext Clearing* del *Regolamento delle Posizioni*, alla chiusura serale della data di negoziazione, secondo le seguenti regole:
 - a. Istruzioni di regolamento sui titoli denominati in euro per il regolamento finale nei Servizi di Liquidazione di cui all'Articolo B.13.1.1.bis
 - b. Le istruzioni di regolamento sui titoli denominati in euro non ammessi in *Euronext Securities Milan*, sui titoli non denominati in euro e sui prodotti internazionali negoziati in borsa emessi da Euroclear Bank sono inviate ad Euroclear Bank.
2. *Euronext Clearing* darà istruzioni al *Conto di Regolamento* nel relativo *Servizio di Liquidazione* associato a ciascun *Conto* di

Regolamento, per conto del *Partecipante Diretto* o per conto dell'*Agente di Regolamento del Partecipante Diretto* tramite delega.

3. Il *Partecipante Diretto* può richiedere che tutte le istruzioni di regolamento siano sistematicamente sospese dal regolamento dal momento dell'inserimento nel Servizio di Liquidazione. In questo caso, il *Partecipante Diretto* o il suo *Agente di Regolamento* richiederà al *Servizio di Liquidazione* di rilasciare ogni istruzione sospesa per consentire il regolamento entro la data di regolamento prevista, come definito dallo *Schema Contrattuale*.
4. Le istruzioni di regolamento da regolare nei *Servizi di Liquidazione* di cui all'Articolo B.13.1.1 bis, lettere da a) ad e), sono inviate da *Euronext Clearing* già abbinata. Le istruzioni di regolamento da regolare nei *Servizi di Liquidazione* di cui all'Articolo B.13.1.1 bis saranno abbinata dai *Partecipanti Diretti* o dai loro *Agenti di Regolamento* secondo le regole del *Servizio di Liquidazione*.
5. Il regolamento parziale è sempre consentito per tutti i *Servizi di Liquidazione*.

Articolo B.5.1.3 Regolamento finale per differenziale in caso di inadempimento o cessazione del servizio da parte del *Partecipante Speciale* o di cessazione del servizio da parte di *Euronext Clearing*

1. La determinazione del prezzo a cui *Euronext Clearing* procede al regolamento per contante ai sensi dell'Articolo B.6.2.2 bis, comma 1, punto iv) e comma 3 e dell'Articolo B.6.2.5 comma 2, punto iii), del *Regolamento* avviene secondo le metodologie e i criteri di valorizzazione delle variabili specificate nell'Allegato B.514. Tali metodologie e criteri sono volti ad attribuire un valore di mercato al quale regolare le posizioni alla data del regolamento per contante. Il prezzo dovrebbe essere rappresentativo del valore economico degli strumenti finanziari sottostanti e dei flussi di cassa futuri alla data del regolamento per contante.

PARTE B.6 Esercizio delle opzioni e regolamento delle Posizioni nei Comparti Derivati

CAPO B.6.1 Esercizio delle opzioni del Comparto Derivati Azionari

Articolo B.6.1.1 Esercizio anticipato

1. Il *Partecipante Diretto* può inoltrare a *Euronext Clearing* la richiesta di esercizio anticipato delle opzioni, ove tale facoltà sia prevista dallo *Schema Contrattuale*, entro il termine indicato alla lettera A) dell'Allegato B.611, per il tramite della *BCS*. Le richieste di esercizio anticipato pervenute entro tale termine hanno effetto dallo stesso giorno di ricezione mentre quelle pervenute dopo tale termine non sono eseguite.
2. In caso di malfunzionamento della *BCS*, la richiesta può essere inoltrata tramite la *ICWS* o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax, inviando il modello di cui all'Allegato B.611A.
3. Le richieste di cui ai commi precedenti non sono accettate se inoltrate per un numero superiore a quello delle *Posizioni* aperte sulla stessa *Serie*, a nome del *Partecipante* interessato.
4. Le rettifiche o revoche di richieste di esercizio anticipato possono essere effettuate, solo entro il termine indicato alla lettera A) dell'Allegato B.611, facendo pervenire a *Euronext Clearing* apposita richiesta per il tramite della *BCS*. Le richieste pervenute entro il termine di cui sopra sono eseguite lo stesso giorno di ricezione mentre quelle pervenute dopo tale termine non sono eseguite. Si applica anche per tali operazioni il comma 2.
5. Le opzioni si intendono esercitate nei confronti di *Euronext Clearing* allo scadere del termine di cui alla lettera A) dell'Allegato B.611 e da tale momento non sono più revocabili, né modificabili. Successivamente, nella stessa giornata lavorativa di richiesta di esercizio anticipato, *Euronext Clearing* esercita, ai sensi dell'Articolo B.5.2.5 del *Regolamento*, i corrispondenti diritti di opzione, dandone avviso ai *Partecipanti* interessati per il tramite della *BCS*. Ove detto avviso riguardi le *Posizioni* riferibili ad un *Cliente Negoziatore*, l'avviso è inoltrato anche al medesimo.

Articolo B.6.1.2 Esercizio a scadenza

1. Al termine delle negoziazioni delle Serie in scadenza:

- a) i contratti d'opzione in scadenza sono considerati «In-the-Money», «At-the-Money» e «Out-of-the-Money» sulla base del prezzo o del valore dell'attività sottostante convenzionalmente pari:
- per le opzioni su azioni, al prezzo di riferimento dell'azione sottostante dell'ultimo giorno di contrattazione;
 - per le opzioni su indici di Borsa, al prezzo di liquidazione determinato dalla *Società di Gestione*;
- b) le opzioni considerate «In-the-Money» si considereranno tacitamente esercitate dai *Partecipanti* trascorsi i termini di cui alla lettera B), punto 2) dell'Allegato B.611 e possono essere abbandonate, solo qualora lo *Schema Contrattuale* preveda la consegna del sottostante, mediante espressa richiesta ai sensi del comma 2;
- c) le opzioni considerate «At-the-Money» e «Out-of-the-Money», possono essere esercitate, solo qualora lo *Schema Contrattuale* preveda la consegna del sottostante, mediante espressa richiesta ai sensi del comma 2.
- d) qualora lo *Schema Contrattuale* preveda la consegna del sottostante, *Euronext Clearing* inoltra ai *Partecipanti Diretti* i *Reports* che riportano l'indicazione dei contratti considerati «In-the-Money», «At-the-Money» e «Out-of-the-Money», secondo quanto indicato alla precedente lettera a).

2. Relativamente alle opzioni il cui *Schema Contrattuale* prevede la consegna del sottostante, entro e non oltre i termini indicati alla lettera B), punto 1) dell'Allegato B.611, i *Partecipanti* possono far pervenire a *Euronext Clearing*, per ciascun conto, sottoconto e *Serie*, richieste espresse relative all'esercizio (c.d. "esercizio per eccezione"), per il tramite della *BCS*. In tal caso, nella richiesta di "esercizio per eccezione" deve essere indicato il numero di opzioni che il *Partecipante* intende effettivamente esercitare. Nel caso in cui il *Partecipante* non voglia esercitare alcuna opzione ricompresa nell'elenco di quelle risultanti «In-the-Money», nella richiesta di

“esercizio per eccezione” il *Partecipante* dovrà indicare il numero zero.

3. In caso di malfunzionamento della *BCS* le richieste di cui al comma 2, sono inoltrate tramite la *ICWS* o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax, inviando il modello di cui all’Allegato B.612.
4. Se una richiesta di cui ai commi 2 e 3 è effettuata indicando un numero di opzioni superiore a quelle in scadenza, la richiesta stessa non è accettata da *Euronext Clearing*. Il rifiuto è immediatamente comunicato al *Partecipante* interessato tramite la stessa applicazione.
5. Le rettifiche o revoche delle richieste di “esercizio per eccezione” possono essere fatte pervenire a *Euronext Clearing* entro gli stessi termini indicati alla lettera B), punto 1) dell’Allegato B.611 per il tramite della *BCS* inserendo una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In caso di malfunzionamento della *BCS* si applica il comma 3.
6. Le opzioni si intendono esercitate nei confronti di *Euronext Clearing* allo scadere dei termini di cui alla lettera B), punto 2) dell’Allegato B.611 e da tale momento non sono revocabili, né modificabili. Nella stessa giornata e dopo la scadenza dei termini anzidetti, *Euronext Clearing*:
 - a) esercita, ai sensi dell’Articolo B.5.2.5 del *Regolamento*, i corrispondenti diritti di opzione, tenendo conto delle richieste di “esercizio per eccezione” pervenute dai *Partecipanti* ai sensi dei precedenti commi;
 - b) inoltra ai *Partecipanti* interessati, per il tramite della *BCS*, l’avviso delle *Posizioni* in opzioni assegnate; ai *Partecipanti Diretti* e ai *Clients Negoziatori* autorizzati ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, comma 4, la medesima informazione è inviata anche mediante *Reports*.

CAPO B.6.2 Regolamento finale delle Posizioni del Comparto Derivati Azionari con “consegna” dell’attività sottostante

Articolo B.6.2.1 Opzioni su singole azioni

1. Entro le ore 9.00 del giorno di *Mercato* aperto successivo a quello di esercizio, *Euronext Clearing* comunica, tramite *Reports* a ciascun *Partecipante Diretto* e all'*Agente di Regolamento*, i quantitativi delle azioni per i quali è in "consegna" (o in "ritiro") ed il corrispondente controvalore che deve ricevere (o pagare).
2. L'obbligo di "consegna" di azioni, di cui al comma 1, si considera assolto dal *Partecipante* nel caso siano state depositate preventivamente le azioni sottostanti, secondo quanto previsto dall'Articolo B.3.3.3.

Articolo B.6.2.2 Futures su azioni con consegna fisica

1. Entro le ore 9.00 del giorno di *Mercato* aperto successivo a quello di scadenza del contratto, *Euronext Clearing* comunica, tramite *Reports* a ciascun *Partecipante Diretto* e all'*Agente di Regolamento*, i quantitativi delle azioni per i quali è in "consegna" (o in "ritiro") ed il corrispondente controvalore che deve ricevere (o pagare).
2. L'obbligo di "consegna" di azioni, di cui al comma 1, si considera assolto dal *Partecipante* nel caso siano state depositate preventivamente le azioni sottostanti, secondo quanto previsto dall'Articolo B.3.3.3.

CAPO B.6.3 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni del Comparto Derivati Azionari

Articolo B.6.3.1 Regolamento delle Posizioni del Comparto Derivati Azionari

1. Il regolamento del differenziale delle *Posizioni* in opzioni e in futures su indici di Borsa e in futures su azioni con liquidazione per differenziale viene effettuato il *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo al giorno di scadenza.

PARTE B.7 Fail, Buy-In e Sell-Out.

Capo B.7.1 Fail e Buy-in per il Comparto BITA

Articolo B.7.1.1 Gestione delle Posizioni in Fail *dei Comparti Cash e Derivati*

1. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all'art B.3.1.2 del *Regolamento* non si applica tra *Posizioni in Fail*, salvo quanto previsto al comma 6.
2. Le *Posizioni in Fail* sono registrate nei conti di cui all'art B.3.1.2 del *Regolamento* secondo le regole indicate nell'Allegato B.711.
3. *Euronext Clearing* "consegna" gli *Strumenti Finanziari non Derivati* al *Partecipante* in bonis ad avvenuto regolamento delle partite in fail nei termini e con le modalità di cui agli Articoli B.7.1.2 e B.7.1.3.
4. *Euronext Clearing* può differire la "fine validità" dell'istruzione di regolamento in fail se il giorno di "fine validità" non vi sono le condizioni per poter eseguire il *Buy-In*, di cui all'articolo B.7.1.3, in quanto, in considerazione dei meccanismi di abbinamento delle istruzioni nel Servizio di Liquidazione, alla istruzione del *Partecipante* in bonis non corrisponde una istruzione di un *Partecipante* in malis, oppure quando in corrispondenza dell'istruzione in fail sia stata regolata una istruzione del medesimo *Partecipante*, con data di regolamento successiva, sui medesimi *Strumenti Finanziari non Derivati*. In tale ultimo caso i *Partecipanti* inoltrano a *Euronext Clearing* la richiesta di differimento avvalendosi degli Allegati B.711A, B.711B, B713F e B713G. *Euronext Clearing* informa i *Partecipanti* dei nuovi termini e modalità di "consegna".
5. Al fine di ridurre il rischio finanziario e in casi straordinari, *Euronext Clearing* - nell'ipotesi in cui a fronte di *Strumenti Finanziari* ritirati nel processo di *Liquidazione lorda* non riesca a consegnarli per mancanza di contante da parte della controparte di liquidazione - può cancellare o chiedere alla società che gestisce i *Servizi di Liquidazione* che vengano sospese, tutte le ulteriori operazioni di "consegna" di *Strumenti Finanziari* a favore di detta controparte nonché, eventualmente, la sospensione delle operazioni di "ritiro" di *Strumenti Finanziari* da altre controparti di liquidazione per quantità commisurate a quelle delle operazioni di "consegna" sospese.

6. In casi eccezionali, nei termini e con le modalità comunicate da *Euronext Clearing*, in via generale o di volta in volta, sarà consentita la compensazione di *Posizioni in fail* riferite al medesimo *Partecipante* con:

- a) data di regolamento dell'operazione in ritiro antecedente a quella in consegna;
- b) data di regolamento dell'operazione in consegna antecedente a quella in ritiro, qualora l'operazione di consegna sia generata da un'assegnazione anticipata di una opzione corta call e quella di ritiro da una operazione effettuata il giorno di mercato aperto successivo.

Articolo B.7.1.2 Attivazione della Procedura di Buy-In

1. Ai sensi dell'Articolo B.5.3.2 del *Regolamento*, qualora le *Posizioni in Fail* non siano regolate per mancato adempimento dell'obbligo di "consegna" di *Strumenti Finanziari non Derivati* alla data di liquidazione prevista dallo *Schema Contrattuale*, *Euronext Clearing* comunica la data di attivazione della *Procedura di Buy-in*, al *Partecipante Diretto* in fail inviando un *Report*:

- a) il *Giorno di CC&C aperta* successivo alla data di liquidazione (L+1), per le azioni del *Comparto Azionario* e del *Comparto Derivati Azionari*;
- b) il quarto *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo alla data di liquidazione (L+4), per gli *Strumenti Finanziari* del *Comparto Azionario* diversi dalle azioni (obbligazioni convertibili, warrant, quote di fondi chiusi, quote di OICR aperti, strumenti finanziari derivati cartolarizzati);
- c) il settimo *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo alla data di liquidazione (L+7), per gli *Strumenti Finanziari* del *Comparto Obbligazionario* e del *Comparto Obbligazionario ICSD*.

2. Fatto salvo quanto indicato ai commi successivi, le *Posizioni in Fail* dei *Comparti azionari e Derivati* devono essere regolate entro il quarto *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo alla data di liquidazione prevista nello *Schema Contrattuale* (L+4) per gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1 lettera a); entro il settimo *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo alla data di liquidazione prevista nello *Schema Contrattuale* (L+7) per gli

Strumenti Finanziari di cui al comma 1, lettera c); entro il decimo *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo alla data di liquidazione prevista nello Schema Contrattuale (L+10) per gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, lettera d). Per gli strumenti finanziari del *Comparto Obbligazionario ICSD, Euronext Clearing* si riserva di prevedere un termine diverso per tenere conto dei giorni di apertura dei sistemi di pagamento delle valute diverse dall'euro.

3. In casi di urgenza, ai fini della tutela dell'interesse del *Sistema, Euronext Clearing* può procedere all'esecuzione del *Buy-In* a partire dal *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello di mancato adempimento dell'obbligo di "consegna" (L+1). Nei casi in cui le *Posizioni in Fail* abbiano ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati* considerati irreperibili, *Euronext Clearing* può procedere a partire da L+1 al regolamento per contante (cash settlement), secondo quanto previsto all'Articolo B.7.1.3, comma 10, dandone tempestiva informazione ai *Partecipanti* e agli *Agenti di Regolamento* interessati.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle *Posizioni in Fail* aventi ad oggetto i diritti rivenienti da operazioni sul capitale su *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto di *Posizioni in Fail*.

Articolo B.7.1.3 Esecuzione della Procedura di Buy-In

1. Fatto salvo quanto indicato all'Articolo B.7.1.2, comma 3, e *salvo il caso in cui Euronext Clearing posticipi l'esecuzione del Buy-in per consentire l'esercizio della Buyer Protection* qualora la *Posizione Contrattuale in Fail* non fosse ancora regolata entro la data indicata all'Articolo B.7.1.2 comma 2, *Euronext Clearing*, il giorno di mercato aperto successivo procede al *Buy-In*, dandone comunicazione a mezzo *Report* ai *Partecipanti* interessati, e nominando il *Buy-In Agent* di cui all'Articolo B.7.1.8.
2. Limitatamente ai *Comparti Cash e Derivati*, nell'ambito della procedura di *Buy-In*:
 - a) *Euronext Clearing* consente al *Partecipante Diretto* in bonis di compensare le *Posizioni in Fail* riferite ai medesimi *Strumenti Finanziari non Derivati* con:

- data di regolamento dell'operazione in ritiro antecedente al massimo di due *Giorni di Euronext Clearing aperta* rispetto a quella in consegna;
 - data di regolamento dell'operazione in ritiro antecedente al massimo di tre *Giorni di Euronext Clearing aperta* rispetto a quella in consegna, limitatamente agli *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali lo *Schema Contrattuale* prevede che la liquidazione avvenga il terzo *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo alla data di negoziazione;
 - data di regolamento dell'operazione in consegna antecedente a quella in ritiro, qualora l'operazione di consegna sia generata da un'assegnazione anticipata di una opzione corta call e quella di ritiro da una operazione effettuata il giorno di mercato aperto successivo;
- b) la richiesta di compensazione può essere effettuata esclusivamente il giorno di fine validità della prima delle due *Posizioni in Fail*, che si intendono compensare, secondo le modalità indicate nell'Allegato B.713 ed utilizzando il modello di cui all'Allegato B.713A;
- c) la richiesta di compensazione di cui alla lettera b), può essere effettuata anche dall'*Agente di Regolamento*, qualora questi sia stato delegato dal *Partecipante Diretto*; a tal fine, il *Partecipante Diretto* invia a *Euronext Clearing*, in originale e con anticipo tramite *ICWS* o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite fax, il modello di cui all'Allegato B.713B;
- d) nel caso in cui la gestione della compensazione sia affidata dal *Partecipante Diretto* all'*Agente di Regolamento*, quest'ultimo deve far pervenire a *Euronext Clearing* i nominativi delle persone autorizzate a sottoscrivere la richiesta di cui all'Allegato B.713A, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.713C;
- e) in caso l'operazione in consegna con data successiva a quella in ritiro sia di quantità titoli e/o relativo controvalore superiori rispetto alla prima, *Euronext Clearing* provvede a reinserire in liquidazione un'operazione per la differenza;
- f) l'eventuale differenziale di contante derivante dalla compensazione per gli *Strumenti Finanziari non Derivati*

regolati in euro è corrisposto dal *Partecipante Diretto* ovvero da *Euronext Clearing* nell'ambito del *Regolamento giornaliero del Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo rispetto a quello in cui la compensazione è stata eseguita; per gli *Strumenti Finanziari non Derivati* regolati in valuta diversa dall'euro, il differenziale è corrisposto dal *Partecipante Diretto* ovvero da *Euronext Clearing* nell'ambito del *Regolamento giornaliero del Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo rispetto a quello in cui *Euronext Clearing* ha comunicato al *Partecipante Diretto* il valore in euro di tale differenziale a meno di diverso accordo tra le parti;

3. Nell'ambito della procedura di Buy-In:

a) *Euronext Clearing* si riserva di accettare la consegna degli *Strumenti Finanziari*, da parte del *Partecipante Diretto* in fail che ne abbia fatto richiesta, anche nel periodo previsto per l'esecuzione del *Buy-In*, secondo la tempistica e le modalità indicate negli Allegati B713D1, B713D2, B713E, B713F e B713G.

b) *Euronext Clearing* conferisce al *Buy-In Agent* l'ordine di acquistare, in danno del *Partecipante Diretto* in fail, gli *Strumenti Finanziari non Derivati* che quest'ultimo non ha consegnato, richiedendo alla società che gestisce il *Servizio di Liquidazione* di stralciare le istruzioni di regolamento in fail;

4. Qualora il *Buy-In Agent* non riesca ad acquistare gli *Strumenti Finanziari* nel giorno in cui *Euronext Clearing* ha conferito l'ordine di cui al precedente comma 3, lettera b) o vi riesca solo parzialmente, può provvedervi fino al secondo giorno di mercato successivo, fatta salva diversa indicazione di *Euronext Clearing*.

5. *Euronext Clearing* informa mediante *Report*:

a) i *Partecipanti* in fail ed in bonis, sullo stato dell'esecuzione della *Procedura di Buy-In*;

b) i *Partecipanti* sull'importo in euro che, ai sensi dell'Articolo B.5.3.2 del *Regolamento*, deve essere corrisposto, o che sarà ricevuto, da *Euronext Clearing* qualora il controvalore degli *Strumenti Finanziari non Derivati* acquistati dal *Buy-In Agent* sia superiore/inferiore a quello dei contratti originari.

6. *Euronext Clearing* riceve dal *Buy-In Agent* gli *Strumenti Finanziari non Derivati* e li consegna al *Partecipante* in bonis per data liquidazione pari a quella degli *Strumenti Finanziari non Derivati* acquistati dal *Buy-In Agent*.
7. Il regolamento degli *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto del *Buy-In* viene effettuato nei confronti dei *Partecipanti* in bonis, anche parzialmente e in più giorni di liquidazione, cominciando dalle partite con minore ammontare.
8. L'importo di cui al comma 5, lettera b), deve essere corrisposto dal *Partecipante* in fail a *Euronext Clearing* nell'ambito del *Regolamento giornaliero del Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello in cui *Euronext Clearing* ha comunicato al *Partecipante Diretto* il valore di tale importo.
9. Qualora il controvalore degli *Strumenti Finanziari non Derivati* acquistati dal *Buy-In Agent* sia inferiore a quello dei contratti originari, la differenza è riconosciuta al *Partecipante* in bonis.
10. Se il *Buy-In Agent* non riesce ad acquistare gli *Strumenti Finanziari non Derivati* entro il termine previsto dal comma 4, *Euronext Clearing* considera oggettivamente irreperibili i suddetti *Strumenti Finanziari non Derivati* e procede con il *Partecipante* in bonis e secondo quanto indicato nell'Allegato B.713H, al regolamento per contante (cash settlement) il cui ammontare è a carico del *Partecipante* in fail. *Euronext Clearing* comunica ai *Partecipanti* in fail ed in bonis le modalità di determinazione dell'ammontare oggetto di regolamento per contante. Il presente comma non si applica nel caso in cui il *Partecipante Diretto* in bonis chieda a *Euronext Clearing* di non effettuare il regolamento per contante al fine di esercitare la *Buyer Protection*; tale richiesta deve pervenire a *Euronext Clearing* entro i termini e con le modalità di cui all'Allegato B.713H-bis.
11. Il regolamento per contante di cui al comma 10 avviene nell'ambito del *Regolamento giornaliero del Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello entro il quale il *Buy-In Agent* avrebbe potuto acquistare gli *Strumenti Finanziari non Derivati* ovvero per gli *Strumenti Finanziari non Derivati* regolati in valuta diversa dall'euro, nell'ambito del *Regolamento giornaliero del Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo rispetto a quello in cui *Euronext Clearing* ha comunicato al *Partecipante Diretto* il valore in euro dell'ammontare del regolamento per contante.

12. *Euronext Clearing*, ai sensi dell'Articolo B.5.3.2 del *Regolamento*, comunica al *Partecipante* in fail i costi sostenuti per la gestione della *Procedura di Buy-In*, che devono essere pagati dal *Partecipante* in fail nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello di inoltro della comunicazione.
13. Ai fini dell'esecuzione della *Procedura di Buy-In* si tiene conto dell'impatto di operazioni sul capitale o di carattere generale di cui all'Articolo B.3.1.6 del *Regolamento*.

Articolo B.7.1.4 Procedura di Buy-In per Posizioni in Fail del Partecipante Speciale

1. Nei casi in cui la controparte in fail sia un partecipante del *Partecipante Speciale* del *Comparto Obbligazionario*, il *Buy-In* viene eseguito dal *Partecipante Speciale* nel rispetto della tempistica di cui all'Articolo B.7.1.3, secondo modalità proprie. *Euronext Clearing* provvede a consegnare al *Partecipante* in bonis gli *Strumenti Finanziari non Derivati* ricevuti dal *Partecipante Speciale* o, in caso di parziale o mancata "consegna", al regolamento per contante (cash settlement).
2. La "consegna", anche parziale, degli *Strumenti Finanziari non Derivati* al *Partecipante* in bonis avviene, nel rispetto della priorità di cui all'Articolo B.7.1.3. comma 7, successivamente al regolamento del saldo contante/*Strumenti Finanziari* con il *Partecipante Speciale*.
3. Il regolamento per contante (cash settlement) nei confronti del *Partecipante* in bonis avviene il medesimo *Giorno di Euronext Clearing aperta* di regolamento per contante del *Partecipante Speciale* nei confronti di *Euronext Clearing*.

Capo B.7.2 Fail e Buy-in per il Comparto Euronext Equity

Articolo B.7.2.1 Gestione delle Posizioni in Fail per il Comparto Euronext Equity

1. Le *Posizioni in Fail* sono regolate:

- a. entro il quarto giorno di *Euronext Clearing* aperta successivo alla data di regolamento (L+4), per le azioni del Comparto Euronext Equity diverse da quelle emesse dagli ETF;
 - b. entro il settimo giorno di *Euronext Clearing* aperta successivo alla data di regolamento (L+7), per tutti gli *Strumenti Finanziari* del Comparto Euronext Equity diversi dalle azioni di cui alla lettera a);
2. In casi di urgenza, al fine di tutelare l'interesse del Sistema, Euronext Clearing può procedere all'esecuzione del Buy-In a partire dal Giorno di Euronext Clearing aperta successivo a quello di mancato adempimento dell'obbligo di "consegna" (L+1). Nei casi in cui le Posizioni in Fail riguardino Strumenti Finanziari considerati irreperibili, Euronext Clearing può procedere a partire da L+1 al regolamento in contante, secondo quanto previsto dall'Articolo B.7.2.3, comma 3 informando tempestivamente i Partecipanti e gli Agenti di Regolamento in questione.
3. Al fine di ridurre il rischio finanziario e in casi straordinari, qualora Euronext Clearing non riesca a consegnare gli Strumenti Finanziari ritirati nel corso del processo di regolamento a causa della mancanza di liquidità da parte di una controparte in ritiro, Euronext Clearing può annullare o richiedere alla società che gestisce i *Servizi di Liquidazione* di sospendere tutte le ulteriori operazioni di consegna degli Strumenti Finanziari a favore della suddetta controparte, ivi inclusa eventualmente la sospensione delle operazioni di ritiro degli *Strumenti Finanziari* da altre controparti di regolamento per quantitativi commisurati alle operazioni di consegna sospese.
4. *Posizioni in Fail* sono registrate all'interno di un *Conto Posizioni* dedicato identificato dal *Partecipante Diretto*. Quale regola di default, la CCP registrerà le *Posizioni in Fail* secondo le seguenti previsioni:
 - a) in presenza di un solo *Conto Posizioni* collegato a un singolo *Conto di Regolamento*, le Posizioni in Fail sono registrate in quel *Conto Posizioni*;
 - b) in caso di Strutture NOSA e GOSA, se più *Conti Posizioni dei Clienti* sono collegati a un singolo *Conto di Regolamento*, le *Posizioni in Fail* sono in un ulteriore *Conto Posizioni*. In caso di Strutture GOSA, l'ulteriore *Conto*

Posizioni dedicato alle *Posizioni in Fail* sarà collegato a un ulteriore *Conto Margini* separato.

- c) se più *Conti Posizioni Proprio o Terzi* sono collegati ad un singolo *Conto di Regolamento*, le *Posizioni in Fail* sono registrate in un *Conto Posizioni Proprio* dedicato.

Articolo 7.2.2 Procedura di Buy-in per il Comparto Euronext Equity

1. *Euronext Clearing* effettua la *Procedura di Buy-in* in relazione alle *Posizioni in Fail* non regolate entro il termine di cui all'Articolo B.7.2.1, comma 1, eccetto nei casi di cui al comma 5 del presente Articolo.
2. *Euronext Clearing* attiva la *Procedura di Buy-in* e nomina il *Buy-In Agent*, avvisando il *Partecipante in Fail*:
 - a) entro il quinto giorno di *Euronext Clearing* aperta successivo alla data di regolamento specificata nello *Schema Contrattuale (L+5)* per gli *Strumenti Finanziari* di cui all'Articolo B.7.2.1, comma 1, lettera a);
 - b) entro l'ottavo giorno di *Euronext Clearing* aperta successivo alla data di regolamento specificata nello *Schema Contrattuale (L+8)* per gli *Strumenti Finanziari* di cui all'Articolo B.7.2.1, comma 1, lettera b);

Euronext Clearing può modificare il termine di cui sopra in caso di *corporate actions*.

3. A seguito dell'avviso di cui al comma precedente, il *Partecipante*, o al proprio *Agente di Regolamento, in Fail*, può impegnarsi a consegnare gli *Strumenti Finanziari* entro il termine stabilito nell'Allegato B.722. La consegna ad *Euronext Clearing* oltre il suddetto termine è sempre consentita, a condizione che il *Buy-In Agent* abbia dato il suo preventivo assenso. Nel caso in cui il *Partecipante Diretto in Fail* non consegna gli *Strumenti Finanziari* entro le tempistiche stabilite nell'Allegato B.722 e sia decorso il periodo di esecuzione, *Euronext Clearing* procede al regolamento per contante. Il presente paragrafo non si applica nell'eventualità in cui il *Partecipante Diretto* in bonis richieda a *Euronext Clearing* di non procedere al regolamento per contanti al fine di esercitare

la *Buyer Protection*; la richiesta deve essere notificata a *Euronext Clearing* nei termini e nelle modalità specificati nell'Allegato B.713H-bis.

4. Alla data di attivazione della *Procedura di Buy-in*, *Euronext Clearing* richiede ai *Servizi di Liquidazione* di sospendere il regolamento delle *Posizioni in Fail*.
5. *Euronext Clearing* non attiva la *Procedura di Buy-in* nei seguenti casi:
 - a) se gli strumenti finanziari oggetto della *Posizione Aperta in Fail* non esistono più;
 - b) in caso di indisponibilità, sulla base dei criteri stabiliti nelle Istruzioni.

Euronext Clearing calcola l'importo del regolamento in contante considerando il prezzo determinato secondo le metodologie specificate negli Allegati.

6. Il pagamento del regolamento in contante ai sensi del presente Articolo è effettuato entro il giorno successivo di *Euronext Clearing* aperta. A tale scopo *Euronext Clearing* inserisce le istruzioni di regolamento per contante nel *Sistema di Regolamento*. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 si verificano dopo l'attivazione della *Procedura di Buy-in*.

Articolo B.7.2.3 Esecuzione della *Procedura di Buy-in* per il Comparto *Euronext Equity*

1. Ai fini dell'esecuzione della *Procedura di Buy-in*, *Euronext Clearing* richiede ai *Servizi di Liquidazione* di cancellare le istruzioni di regolamento e, in caso di esecuzione parziale, inserisce nuove *Posizioni in Fail* per la parte non eseguita. La cancellazione e l'inserimento di istruzioni di regolamento vengono effettuati alla fine di ogni giorno lavorativo di esecuzione *del Buy-in*.
2. *Euronext Clearing* comunica i risultati della *Procedura di Buy-in*. La comunicazione di cui al presente comma include anche l'importo della differenza di prezzo. Qualora il prezzo di *Buy-In* sia superiore al controvalore originale della *Posizione in Fail*, la differenza viene

addebitata al *Partecipante Diretto in Fail*. Qualora il prezzo di Buy-In sia inferiore rispetto al controvalore originale della Posizione in Fail, la differenza viene accreditata al Partecipante Diretto in Fail.

3. Se il *Buy-In Agent* non è in grado di acquistare tutti o parte degli *Strumenti Finanziari* entro i seguenti termini:
 - a) il primo giorno di Euronext Clearing aperta successivo all'attivazione della procedura di buy-in per azioni liquide;
 - b) il terzo giorno di *Euronext Clearing* aperta successivo all'attivazione della *procedura di buy-in* per tutti gli altri *Strumenti Finanziari* diversi da quelli di cui alla lettera a),

Euronext clearing applica il regolamento in contante. Ai fini del presente comma, sono azioni liquide quelle per le quali esiste un mercato liquido di cui all'Articolo 2, comma 1, punto 17, lettera b) del Regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Euronext Clearing può modificare il termine di cui sopra in caso di corporate actions.
5. *Euronext Clearing* comunica ai *Partecipanti Diretti in Fail* l'importo del regolamento in contante determinato in conformità all'Articolo B.7.2.2, comma 5.
6. Il regolamento degli importi relativi alla differenza di prezzo e il regolamento in contante di cui al presente Articolo sono effettuati con le modalità specificate all'Articolo B.7.2.2, comma 6.

Articolo B.7.2.4 Compensazione delle *Posizioni in Fail* per il Comparto Euronext Equity

1. *Euronext Clearing* consente al *Partecipante Diretto* di compensare le *Posizioni in Fail* relative ai medesimi *Strumenti Finanziari*, secondo i metodi previsti nell'Allegato B.724
2. La richiesta di compensazione può essere presentata dall'*Agente di Regolamento*, nel caso in cui quest'ultimo sia stato delegato dal *Partecipante Diretto*. Euronext Clearing gestisce le richieste ricevute al meglio (best effort).

Se i prezzi delle istruzioni di regolamento sono differenti, Euronext Clearing calcolerà la differenza di prezzo e genererà un'istruzione

di regolamento per l'importo residuo, secondo i metodi previsti nell'Allegato B.724.

3. L'eventuale importo residuo in contante derivante dalla compensazione da liquidare in euro viene versato dal *Partecipante Diretto* o da *Euronext Clearing* entro il *giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello della compensazione. A tale scopo Euronext Clearing inserisce le istruzioni di regolamento per contante nel Sistema di Regolamento. Per gli *Strumenti Finanziari* regolati in valuta diversa dall'euro, l'importo residuo in contante viene versato dal *Partecipante Diretto* o da *Euronext Clearing* entro il *giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello in cui *Euronext Clearing* comunica al *Partecipante Diretto* il valore dell'importo residuo in contante, denominato nella rispettiva valuta, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo B.7.2.5 Consegna degli Strumenti Finanziari e regolamento degli importi in contante relativi alla Procedura di Buy-in

1. Ai sensi dell'Articolo B.7.2.2. del Regolamento, *Euronext Clearing* consente la consegna degli *Strumenti Finanziari*, da parte del *Partecipante Diretto* in fail, su sua richiesta, secondo i tempi e le modalità previsti negli Allegati.
2. L'importo relativo alla differenza di prezzo di cui all'Articolo B.7.2.2 deve essere versato dal Partecipante Diretto in Fail ad Euronext Clearing entro il giorno di Euronext Clearing aperta successivo a quello in cui Euronext Clearing comunica al Partecipante Diretto in Fail il valore dell'importo. A tale scopo Euronext Clearing inserisce le istruzioni di regolamento per contante nel Sistema di Regolamento.

3. Il regolamento degli importi relativi al regolamento in contante di cui all'Articolo B.7.2.2 avverrà entro il giorno di Euronext Clearing aperta successivo a quello in cui il Buy-In Agent ha potuto acquistare gli Strumenti Finanziari ovvero, per gli Strumenti Finanziari regolati in valuta diversa dall'euro, entro il giorno di Euronext Clearing aperta successivo a quello in cui Euronext Clearing comunica al Partecipante Diretto il valore dell'importo del regolamento in contante, denominato nella rispettiva valuta. A tale scopo Euronext Clearing inserisce le istruzioni di regolamento per contante nel Sistema di Regolamento.

Capo B.7.3 Meccanismo di penalizzazione

Articolo B.7.3.1 Procedura di raccolta e distribuzione delle Penali

1. Sulla base delle informazioni trasmesse dai depositari centrali, *Euronext Clearing* comunica l'importo delle penali a ciascun *Partecipante Diretto* e agli *Agenti di Regolamento* mediante *reports*, entro il 15° (quindicesimo) giorno di *Euronext Clearing* aperta di ogni mese.

Gli importi delle penali applicate nel mese precedente sono aggregati in saldi netti.

2. I *Partecipanti* o gli *Agenti di Regolamento* devono corrispondere gli importi delle penali pecuniarie entro il 17° (diciassettesimo) giorno di *Euronext Clearing* Aperta del mese di pagamento. La raccolta delle penali a debito avviene mediante addebito diretto del *DCA RTGS* nel *Sistema Target* con le modalità indicate negli *Allegati*.
3. *Euronext Clearing* accredita le penali sui corrispondenti *DCA RTGS* nel *Sistema T2* dei *Partecipanti Diretti* o degli *Agenti di Regolamento* con le modalità indicate negli *Allegati*.

Capo B.7.4 Procedura di Sell-Out Articolo B.7.4.1 Procedura di Sell-Out

1. Qualora un *Partecipante* non ritiri degli *Strumenti Finanziari* per mancanza di contante, *Euronext Clearing*, ai sensi dell'Articolo B.5.3.3 del *Regolamento*, procede al *Sell-Out* delle partite non

- regolate ivi comprese quelle eventualmente sospese ai sensi dell'Articolo B.7.1.1, comma 5, dandone comunicazione al *Partecipante* in fail, cancellando o richiedendo alla società che gestisce il *Servizio di Liquidazione* di stralciare le istruzioni di "consegna", a favore di detto *Partecipante*, non regolate per mancanza di contante e quelle sospese di cui all'Articolo B.7.1.1, comma 5.
2. *Euronext Clearing* può, tenuto conto anche delle modalità di funzionamento della *Liquidazione lorda*, posticipare i termini del *Sell-Out* dandone comunicazione al *Partecipante* interessato.
 3. *Euronext Clearing* conferisce incarico ad un *Sell-Out Agent* di cui all' Articolo B.7.1.8 di vendere gli *Strumenti Finanziari non Derivati* consegnati di *Partecipante* in bonis.
 4. Qualora il *Sell-Out Agent* non riesca a vendere gli *Strumenti Finanziari non Derivati* nel giorno di esecuzione del *Sell-Out* o vi riesca solo parzialmente, può provvedervi il giorno successivo di mercato aperto entro le ore 15.00.
 5. *Euronext Clearing* informa mediante *Report* il *Partecipante* in fail:
 - a) sullo stato dell'esecuzione del *Sell-Out*;
 - b) sull'importo in euro che deve, ai sensi dell'Articolo B.5.3.3 del *Regolamento*, corrispondere a *Euronext Clearing* qualora il controvalore degli *Strumenti Finanziari non Derivati* venduti dal *Sell-Out Agent* sia inferiore a quello dei contratti originari.
 6. *Euronext Clearing* "consegna" al *Sell-Out Agent* gli *Strumenti Finanziari non Derivati* nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* per data liquidazione pari a quella degli *Strumenti Finanziari non Derivati* venduti dal *Sell-Out Agent*.
 7. L'importo di cui al comma 5, lettera b) deve essere corrisposto dal *Partecipante* in fail a *Euronext Clearing* nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello di vendita degli *Strumenti Finanziari* da parte del *Sell-Out Agent* in cui *Euronext Clearing* ha comunicato al *Partecipante Diretto* il valore di tale importo.
 8. Qualora il controvalore degli *Strumenti Finanziari non Derivati* venduti dal *Sell-Out Agent* sia superiore a quello dei contratti originari, la differenza viene trattenuta da *Euronext Clearing*.

9. In caso di mancata vendita degli *Strumenti Finanziari non Derivati* da parte del *Sell-Out Agent* nei tempi previsti al comma 4, *Euronext Clearing* comunica al *Partecipante* in fail il controvalore originario degli *Strumenti Finanziari* oggetto di mancata vendita che è obbligato a corrispondere, a titolo di copertura delle perdite, a *Euronext Clearing*, mediante versamento sul *DCA RTGS* nel *Sistema Target* di *Euronext Clearing* entro il *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello in cui *Euronext Clearing* ha comunicato al *Partecipante Diretto* il valore in euro di tale importo. Ad avvenuto pagamento, *Euronext Clearing* provvede a consegnare gli *Strumenti Finanziari non Derivati* al *Partecipante* in fail.
10. *Euronext Clearing* comunica al *Partecipante* in fail i costi sostenuti per la gestione della *Procedura di Sell-Out*, e i costi sostenuti da *Euronext Clearing* per il finanziamento della *Posizione Contrattuale in fail*, che devono essere pagati dal *Partecipante* in fail nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello di inoltro della comunicazione.

Capo B.7.5 Miscellaneous

Articolo B.7.5.1 Buy-In Agent e Sell-Out Agent

1. *Euronext Clearing* conferisce l'incarico di *Buy-In/Sell-Out Agent* a intermediari che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal *Partecipante Diretto* in fail né che appartengano al medesimo gruppo di quest'ultimo.

Capo B.7.6 Interventi sulle *Posizioni* e *Buyer Protection*

Articolo B.7.6.1 Interventi sulle *Posizioni*

1. La gestione delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Cash*, di cui all'Articolo B.3.1.6 del *Regolamento*, è effettuata da *Euronext Clearing* sulla base degli interventi effettuati dal *Servizio di Liquidazione* o in assenza, sulla base di criteri volti a minimizzare gli effetti distorsivi dell'evento e disincentivare la ritardata

consegna degli *Strumenti Finanziari* o del contante, e specificati negli Allegati B.716A.1. e B.716A.2.

2. Al termine del *Giorno di Euronext Clearing aperta* antecedente il giorno in cui sono effettuati gli interventi di cui al comma 1, qualora si generi una disponibilità parziale degli *Strumenti Finanziari*, *Euronext Clearing* si riserva la facoltà di effettuare la consegna di tali *Strumenti Finanziari* alle controparti in bonis con data di liquidazione meno recente.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 1 prevedano l'inserimento di una istruzione di regolamento di solo contante e la stessa non sia regolata entro il giorno di regolamento, *Euronext Clearing* si riserva la possibilità di richiederne il regolamento in euro, nell'ambito del *Regolamento Giornaliero* di cui all'articolo B.4.1.1. Inoltre, qualora gli interventi di rettifica di cui al comma 2 prevedano l'inserimento di istruzioni di regolamento in contante, *Euronext Clearing* comunica al *Partecipante* gli eventuali interessi che sono stati ad essa applicati, che devono essere pagati dal *Partecipante* in fail nell'ambito del *Regolamento giornaliero del Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello di inoltro della comunicazione.
4. Gli interventi di cui al presente articolo tengono conto dell'eventuale richiesta di Buyer Protection di cui all'articolo B.7.1.9.

Articolo B.7.6.2 Buyer Protection

1. Qualora gli *Strumenti non Derivati* oggetto di una *Posizione in Fail*, siano soggetti ad un'operazione societaria di tipo obbligatorio con opzione o di tipo volontario, il *Partecipante Diretto* in bonis, o il suo *Agente di Regolamento*, può notificare a *Euronext Clearing* l'opzione o le opzioni che intende esercitare, mediante l'invio della Buyer Protection Notice, entro il *Giorno di Euronext Clearing aperta* precedente il termine per la partecipazione all'operazione societaria.
2. La Buyer Protection Notice deve essere inoltrata a *Euronext Clearing* tramite *ICWS per il Comparto BITA* e tramite *l'Infrastruttura Tecnologica prevista per il Comparto Euronext Equity* o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite e-mail o telefax, entro i termini orari di cui all'Allegato B.718 e con il

modulo di cui all'Allegato B.718.B. *Euronext Clearing* conferma la ricezione della Buyer Protection Notice con il medesimo mezzo

3. Il *Partecipante Diretto* in bonis può modificare la Buyer Protection Notice, notificando una nuova Buyer Protection Notice nei termini di cui al comma 1.
4. Il giorno di ricezione della Buyer Protection Notice, entro un'ora dal termine indicato all'Allegato B.718, *Euronext Clearing* assegna ai *Partecipanti Diretti* in malis, le Buyer Protection Notice ricevute dai *Partecipanti Diretti* in bonis, in base ad un criterio volto a minimizzare il numero di assegnazioni. L'assegnazione è notificata ai *Partecipanti Diretti* in fail mediante invio di un *Report*.
5. L'assegnazione di cui al comma 4 decade o è modificata se, entro il termine di cui al comma 1:
 - a. il *Partecipante Diretto* in malis a cui è stata assegnata la Buyer Protection Notice consegna gli *Strumenti Finanziari non Derivati* relativamente ai quali è stata richiesta la Buyer Protection. In tal caso l'assegnazione decade;
 - b. il *Partecipante Diretto* in malis a cui è stata assegnata la Buyer Protection Notice consegna parzialmente gli *Strumenti Finanziari* non derivati per il quali è stata richiesta la Buyer Protection e la stessa prevede più di un'opzione. In tal caso l'assegnazione decade;
 - c. il *Partecipante Diretto* in malis a cui è stata assegnata la Buyer Protection Notice consegna parzialmente gli *Strumenti Finanziari* non derivati per il quali è stata richiesta la Buyer Protection e la Buyer Protection Notice riporta l'esercizio di una sola opzione. In tal caso l'assegnazione rimane valida per la parte rimanente;
 - d. il *Partecipante Diretto* in bonis che ha inviato la Buyer Protection Notice ne chiede la modifica ai sensi del comma 3. In tal caso *Euronext Clearing* comunica la modifica della Buyer Protection Notice al *Partecipante Diretto* in malis mediante *Report*;
 - e. in caso di consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* al *Partecipante Diretto* in bonis da parte di un *Partecipante Diretto* diverso dal *Partecipante Diretto* in malis al quale è stata assegnata la Buyer Protection Notice, per effetto dei

meccanismi di liquidazione. In tal caso *Euronext Clearing* comunica la modifica della Buyer Protection Notice al *Partecipante Diretto* in malis mediante *Report*.

6. Per le *Posizioni in fail* per le quali sia stata richiesta la Buyer Protection, in caso di mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* entro il termine di cui al comma 1, *Euronext Clearing*:
 - a) richiede alla società che gestisce il *Servizio di Liquidazione* di sospendere/cancellare le istruzioni di regolamento tra il *Partecipante Diretto* in fail al quale è stata assegnata la Buyer Protection Notice e *Euronext Clearing* e tra *Euronext Clearing* e il *Partecipante Diretto* in bonis; e
 - b) inserisce nel *Servizio di Liquidazione* nuove istruzioni di regolamento tra le medesime controparti, tenendo conto dell'esercizio della Buyer Protection.
 7. In caso di mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non derivati* rinvenienti dall'operazione societaria *Euronext Clearing* attiva la procedura di *Buy-in* nei confronti del *Partecipante Diretto* in fail al quale era stata assegnata la Buyer Protection Notice.
-

Le disposizioni in tema di *Buyer Protection* per i titoli compensati nel Comparto Obbligazionario BITA ICSD entreranno in vigore con successivo *Comunicato*.

PARTE B.8 Corrispettivi ed Interessi

Articolo B.8.1.1 Corrispettivi

1. L'ammontare delle quote annuali e delle commissioni, comunicato ai *Partecipanti* è regolato nell'ambito del *Regolamento giornaliero* di cui all'Articolo B.4.1.1.

Articolo B.8.1.2 Valuta e Interessi

1. Per i versamenti pervenuti entro le ore 16.00 è attribuita la valuta dello stesso giorno; dopo tale orario, è riconosciuta la valuta del *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo.
2. La liquidazione degli interessi di cui agli Articoli B.3.2.1, comma 7, e B.3.3.1, comma 7, avviene al termine di ogni trimestre solare, mediante accredito nell'ambito del *Regolamento giornaliero*.

PARTE B.9 Comunicazioni

Articolo B.9.1.1 Trasmissione delle informazioni

1. *Euronext Clearing* rende disponibili ai *Partecipanti* – e per quanto necessario agli *Agenti di Regolamento* - le informazioni e i dati sulla posizione di ciascun *Partecipante* tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*. Alcune informazioni sono rese disponibili anche mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (www.ccg.it).
2. In caso di necessità *Euronext Clearing* può effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, a mezzo telefax o e-mail.

Articolo B.9.1.2 Rendicontazione Giornaliera

1. *Euronext Clearing* rende disponibili ai *Partecipanti Diretti* e agli *Agenti di Regolamento* del contante in euro, i dati riguardanti la "Rendicontazione giornaliera dei pagamenti" per il tramite della rete nazionale interbancaria (RNI) e della rete Swift, i cui flussi sono indicati nel *Manuale Tecnico*. A tal fine, è necessario inoltrare a *Euronext Clearing* l'apposito modello disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* www.ccg.it.

Articolo B.9.1.3 Infrastruttura Tecnologica

1. *Euronext Clearing* mette a disposizione dei *Partecipanti* (nonché degli *Agenti di Regolamento* delegati ai sensi dell'Articolo B.1.1.7, comma 1 l'*Infrastruttura Tecnologica* indicata nel *Manuale dei Servizi*. L'utilizzo dell'*Infrastruttura Tecnologica* è obbligatorio nei casi indicati nello stesso manuale.

PARTE B.10 Società di Gestione dei Comparti BITA

Articolo B.10.1.1 Comparto Derivati Azionari

1. Per il *Comparto Derivati Azionari*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, *Euronext Clearing* ha in essere apposite Convenzioni sono:
 - Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel *Mercato* IDEM, segmento IDEM Equity.

Articolo B.10.1.2 Comparto Azionario

1. Per il *Comparto Azionario BITA*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, *Euronext Clearing* ha in essere apposite Convenzioni sono:
 - Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel mercato Euronext Milan, nel mercato Euronext MIV Milan, nel mercato ETFplus, nel mercato Borsa Italiana Equity MTF e relativi segmenti di negoziazione, con l'esclusione dei contratti di adesione all'opa effettuati sul mercato.

Articolo B.10.1.3 Comparto Obbligazionario

1. Per il *Comparto Obbligazionario*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, *Euronext Clearing* ha in essere apposite Convenzioni sono:
 - Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel *Mercato* MOT – segmento DomesticMOT - e agli strumenti negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX liquidati presso il Servizio di Liquidazione gestito da Euronext Securities Milan;
 - MTS S.p.A. limitatamente ai titoli di Stato italiani negoziati nel *Mercato* MTS;

- CME Amsterdam B.V., limitatamente ai titoli di Stato italiani negoziati nel mercato regolamentato BrokerTec;
 - Hi-MTF Sim S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF liquidati presso il *Servizio di Liquidazione* gestito da Euronext Securities Milan.
2. Ai *Mercati* gestiti da tali società *si applica il disposto* degli artt. 2, comma 9, 3, comma 7, e 4, comma 9 delle Condizioni Generali di *fornitura dei servizi Parte II*.

Articolo B.10.1.4 Comparto Obbligazionario ICSD

1. Per il *Comparto Obbligazionario ICSD*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, *Euronext Clearing* ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel Mercato MOT – segmento EuroMOT e nel mercato ExtraMOT e agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX liquidati presso i *Servizi di Liquidazione* gestiti da Euroclear Bank S.A. e Clearstream Banking Luxembourg;
 - Hi-MTF Sim S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF liquidati presso i *Servizi di Liquidazione* gestiti da Euroclear Bank S.A. e Clearstream Banking Luxembourg.
 - MTS S.p.A. nel sistema multilaterale di negoziazione EBM MTF e limitatamente ai titoli di Stato non italiani negoziati nel Comparto Obbligazionario inclusi nel paniere GC Extra;

Con riferimento al Mercato MTS, al sistema multilaterale di negoziazione EBM MTF al mercato regolamentato BrokerTec, per i titoli di Stato italiani ivi negoziati, *Euronext Clearing* ha stipulato accordi di interoperabilità con un *Partecipante Speciale*.

PARTE B.10-*bis* Società di Gestione dei Comparti Euronext

Articolo B.10.1.3-*bis* Comparto Euronext Equity

1. Per il *Comparto Euronext Equity*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, *Euronext Clearing* ha in essere apposite convenzioni sono:
 - *Euronext Amsterdam N.V.*, per gli *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato* regolamentato Euronext Amsterdam;
 - Euronext Brussels S.A./N.V, per gli *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato* regolamentato Euronext Brussels e sui sistemi multilaterali di negoziazione Euronext Growth Brussels, Euronext Access Brussels ed Euronext Trading Facility;
 - Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A ("sociedade anónima"), per gli *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato* regolamentato Euronext Lisbon e sui sistemi multilaterali di negoziazione Euronext Growth Lisbon ed Euronext Access Lisbon;
 - Euronext Paris S.A., per gli *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato* regolamentato Euronext Paris e sui sistemi multilaterali di negoziazione Euronext Growth Paris ed Euronext Access Paris;
 - Irish Stock Exchange plc, per gli *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato* regolamentato Euronext Dublin e sui sistemi multilaterali di negoziazione Euronext Growth Dublin ed Euronext Access Dublin.

PARTE B.11 Servizio di Presettlement

Articolo B.11.1.1 Servizi di Presettlement per il Comparto Azionario BITA e il Comparto Obbligazionario

1. Le società che gestiscono il *Servizio di Presettlement*, con le quali, allo stato, *Euronext Clearing* ha stipulato apposito accordo contrattuale, sono:
 - Euronext Securities Milan i S.p.A., per la gestione del Servizio X-TRM.

Articolo B.11.1.1-bis Servizi di Presettlement per il Comparto Euronext Equity e il Comparto Obbligazionario ICSD

1. Il Servizio di Pre-settlement è gestito da Euronext Clearing.

PARTE B.12 Servizio di Gestione Accentrata

Articolo B.12.1.1 Servizio di Gestione Accentrata per i Comparti BITA

1. Le società che gestiscono un *Servizio di Gestione Accentrata* al quale i *Partecipanti* devono aderire, al fine della movimentazione delle *Garanzie in Strumenti Finanziari*, per i *Comparti BITA*, sono:
 - Euronext Securities Milan S.p.A..

Articolo B.12.1.1-bis Servizio di Gestione Accentrata per il Comparto Euronext Equity:

1. Le società che gestiscono un *Servizio di Gestione Accentrata* al quale i *Partecipanti* devono aderire, al fine della gestione delle *Garanzie in Strumenti Finanziari*, esclusivamente per il Comparto Euronext Equity, sono:
 - Euronext Securities Milan S.p.A.
 - Euroclear Bank S.A.

L'elenco degli Strumenti Finanziari accettati come Garanzia per ogni relativo Servizio di Gestione Accentrata è disponibile nell'Allegato B.332bis.

PARTE B.13 Servizi di Liquidazione

Articolo B.13.1.1 Servizi di Liquidazione per i Comparti Cash BITA

1. Le società che gestiscono *Servizi di Liquidazione*, presso i quali *Euronext Clearing* regola le *Posizioni*, relativamente al Comparto Azionario BITA e al Comparto Obbligazionario, sono:
 - Euronext Securities Milan i S.p.A.;
2. Le società che gestiscono Servizi di Liquidazione, presso i quali Euronext Clearing regola le Posizioni relativamente al Comparto Obbligazionario ICSD BITA, sono:
 - Euroclear Bank S.A. e Clearstream Banking Luxembourg

Articolo B.13.1.1-Bis Servizi di Liquidazione per il Comparto Euronext Equity

1. Le società che gestiscono Servizi di Liquidazione, presso i quali Euronext Clearing regola le Posizioni relative al Comparto Euronext Equity, sono:

- Euronext Securities Milan S.p.A.
- Euroclear France S.A.
- Euroclear Belgium S.A./N.V.
- Euroclear Nederlands (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.)
- National Bank of Belgium – Securities Settlement System
- Euronext Securities Porto
- Euroclear Bank S.A.



euronext.com/post-trade